SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 217

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'A.C.I. - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

00A15632

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei prodotti emologati dal Ministero dell'interno dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, ai sensi dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, elenco delle ditte produttrici che hanno variato la propria ragione sociale ed elenco dei prodotti omologati la cui validità è stata rinnovata nel periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

00A14344

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 dicembre 2000, n. **384.**

Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla libera Università di Urbino è assegnata la somma di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, finalizzata ad interventi per opere di edilizia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1127):

Presentato dall'on. LENTI il 22 maggio 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 24 ottobre 1996 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 settembre 2000.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 3 ottobre 2000.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 3 ottobre 2000 in un testo unificato con atti n. 1136 (on. BASTIANONI) e n. 6538 (on. MERLONI).

Senato della Repubblica (atto n. 4825):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, l'11 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 19, 24, 25, 26 ottobre 2000; il 21, 22 novembre 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 29 novembre 2000.

00G0432

LEGGE 14 dicembre 2000, n. **385.**

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento al minimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

3. L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è

ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.

4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.

5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 2000 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:

a) quanto a lire 29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000 milioni per il 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a lire 350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a lire 38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 273):

Presentato dal sen. GALDI ed altri il 10 maggio 1996.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 giugno 1996 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 16 luglio 1996; 17 e 19 settembre 1996; 3 ed 8 ottobre 1996; 15 gennaio 1997; 2, 16 e 30 aprile 1997; 13, 20 e 21 maggio 1997; 19 giugno 1997; 10 luglio 1997; 11 e 17 dicembre 1997; 15 e 29 gennaio 1998; 12 febbraio 1998; 28 maggio 1998.

Relazione scritta presentata il 9 luglio 1998 (atto n. 273/*A* - relatore sen. PILONI).

Esaminato in aula ed approvato il 15 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 6250):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 luglio 1999 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XI commissione il 19, 27 e 28 ottobre 1999; 9 novembre 1999; 2 dicembre 1999; 27 gennaio 2000.

Relazione scritta presentata il 19 aprile 2000 (atto n. 6250/*A* - relatore on. BITELLI).

Esaminato in aula il 14 luglio 2000 e approvato il 27 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 273/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 5 settembre 2000 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede deliberante, il 20 e 27 settembre 2000.

Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 27 settembre 2000.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 27 settembre 2000.

Relazione scritta presentata il 3 ottobre 2000 (atto n. 273/*C* - relatore sen. SMURAGLIA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 6. — 1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

a) (Omissis);

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto *a),* ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo.».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriomente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432,* e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere una anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.».

— Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

— Il testo della tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)], è il seguente:

«TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento	2000	2001	2002
		(milioni di lire)	
(Omissis)			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:			
Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)	800.000	—	—
Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)	150.000	150.000	150.000

(Omissis)».

00G0437

LEGGE 23 dicembre 2000, n. **386.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2000, N. 311.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.

2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.

3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7403):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 31 ottobre 2000.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, VI e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 28, 29, 30 novembre 2000.

Esaminato in aula il 1° dicembre 2000 ed approvato il 5 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4911):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 7 dicembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 dicembre 2000.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 e il 14 dicembre 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina della attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 70.

00G0438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2000, n. **387.**

Regolamento recante norme per la diversificazione dei sistemi di riscossione dell'abbonamento alle radioaudizioni, a norma dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernente la disciplina degli abbonamenti alle radiodiffusioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1954, con il quale è stato attribuito all'Ufficio registro abbonamenti radio (U.R.A.R.) di Torino l'amministrazione degli abbonamenti alle radiodiffusioni televisive per tutto il territorio nazionale;

Vista la nota al n. 36 della tabella *A*, parte seconda, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come successivamente modificata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, con il quale è stato affidato in concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana il servizio delle radiodiffusioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, che ha approvato la convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni;

Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il quale dispone che la riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino;

Visto l'articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto, tra l'altro, che il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998, concernente la determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni;

Ritenuta l'opportunità di agevolare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti per quanto riguarda l'operazione di versamento spontaneo del canone di abbonamento alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché degli eventuali interessi, diritti e sanzioni, consentendo l'utilizzazione di ulteriori modalità di pagamento, rispetto a quella prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

Considerato che il fine di cui sopra può essere conseguito prevedendo l'effettuazione del pagamento presso soggetti, quali i concessionari del servizio di riscossione, il sistema bancario e i tabaccai titolari di punti di raccolta del giuoco del lotto, dotati di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento telematico con caratteristiche intrinseche di sicurezza;

Tenuto conto delle esigenze generali dei contribuenti e delle esigenze organizzative dell'Amministrazione finanziaria;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 26 ottobre 1999;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 9091 del 21 dicembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Pagamento dei canoni di abbonamento radiotelevisivo

1. Il pagamento dei canoni di abbonamento radiotelevisivo, relativi al servizio pubblico in concessione, della relativa tassa di concessione governativa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché degli eventuali interessi, diritti e sanzioni, può essere effettuato, oltre che presso le agenzie postali, anche presso i concessionari del servizio di riscossione, le banche o i tabaccai titolari dei punti di raccolta del gioco del lotto.

Art. 2.

Collegamento con il ruolo abbonati

1. Il collegamento con il ruolo degli abbonati e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica collegata ad un adeguato sistema informatico.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 e i gestori dei sistemi informatici possono utilizzare i dati informativi in loro

possesso per i soli fini stabiliti dal presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 3.

Convenzione tipo e modalità di trasmissione dei dati

1. Con decreto del Ministro delle finanze è approvata la convenzione tipo cui aderiscono i soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività di riscossione.

2. Con uno o più decreti dell'Amministrazione finanziaria sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con il ruolo utenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
Atti di Governo registro n. 123, foglio n. 10

00G0434

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2000.

Affidamento ad una commissione straordinaria della gestione del comune di Pignataro Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) è stato sciolto a causa delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri;

Visto che il predetto comune è gestito da un commissario straordinario nominato con il citato decreto;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti e indiretti tra ex componenti del civico consenso e la criminalità organizzata locale;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della comunità amministrata, limitandone il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento del comune di Pignataro Maggiore, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Pignataro Maggiore (Caserta), il cui consiglio è stato sciolto con il citato decreto, è affidata, per la durata di dodici mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Paolino Maddaloni - viceprefetto;

dott.ssa Gerardina Basilicata - viceprefetto ispettore;

dott.ssa Emilia Tarantino - funzionario amministrativo contabile.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 399

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) è collocato in un contesto ambientale profondamente permeato dalla radicata presenza di gruppi criminali la cui opera, mirata ad intessere intrecci finalizzati al conseguimento della propria egemonica espansione, ha causato negative ripercussioni sulla gestione dell'amministrazione locale. Pertanto, il prefetto di Caserta, avendo rilevato nell'ente illecite inter-

ferenze ad opera di esterni gruppi di potere criminoso, ha disposto nei confronti del comune di Pignataro Maggiore l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle more dell'espletamento dell'attività ispettiva, dieci dei sedici consiglieri comunali assegnati per legge hanno presentato le dimissioni dalla carica determinando, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo scioglimento del consiglio comunale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 2000.

Successivamente all'adozione del predetto provvedimento dissolutorio sono giunti a conclusione gli accertamenti della commissione d'accesso i cui risultati hanno evidenziato lo stato di precaria funzionalità in cui tutti gli uffici comunali ed in modo particolare l'ufficio tecnico, che più direttamente ha risentito del costante ed incisivo condizionamento di carattere camorristico operato nei settori dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

La rilevanza delle disfunzioni e delle anomalie riscontrate in tale ambito di attività acquisita, peraltro, maggiore spessore ove sia correlata alla posizione professionale del sindaco. Il quale, anche in ragione degli stretti legami di parentela che vincolano la moglie a noti esponenti dei sodalizi criminosi operanti sul territorio, aveva curato i progetti edilizi di quelle famiglie.

Sintomatico del radicato grado di convergenza di interessi estranei a quelli dell'ente nel settore edilizio era stato, già in passato, l'episodio della riclassificazione dei terreni nel territorio comunale, che ha anche formato oggetto di indagine dei competenti organi investigativi.

In tale sede è emerso il coinvolgimento dell'organo monocratico della disciolta compagine, che al tempo non rivestiva tale carica, nella progettazione di immobili la cui proprietà, pur mediata dalla interposizione di società, riconduceva a personaggi legati ai maggiori clan criminali locali. Cronologicamente riconducibili all'esercizio delle funzioni sindacali sono risultate, invece, le varianti successivamente approvate sulla realizzazione degli immobili siti nei medesimi terreni.

Con specifico riguardo all'attività svolta dall'ente nel corso dell'ultima consiliatura, la relazione della commissione ha evidenziato numerose irregolarità nel settore dei lavori pubblici e dell'edilizia.

Più in particolare, in ordine a quest'ultimo settore è emerso come l'ufficio tecnico ad esso preposto, contravvenendo alle previsioni del regolamento edilizio, non abbia espletato l'ordinaria istruttoria preliminare delle singole pratiche, con la conseguenza che i progetti, per i quali era stata chiesta la concessione, giungevano all'esame della commissione edilizia privi degli elementi da cui risultassero osservate le prescrizioni del piano regolatore generale.

Nell'ambito dei lavori pubblici, con particolare riferimento ai lavori cimiteriali, è stato poi riscontrato tanto un frequente ricorso all'adozione delle varianti in corso d'opera inerenti la loro realizzazione, quanto l'espletamento di procedure d'appalto affette da irregolarità.

Esemplificativa della situazione rilevata in sede ispettiva è la ricorrente assunzione, da parte della giunta, dell'impegno e della liquidazione di spese riservata alla competenza dei responsabili degli uffici, con palese inosservanza del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico-amministrativo.

In tale quadro di diffusa disapplicazione dei criteri organizzativi previsti dalla vigente normativa e di disconoscimento della ripartizione di competenza tra organi politici e dirigenza amministrativa, è emerso un frequente impiego dei poteri di ordinanza sindacale utilizzati per interventi che, privi degli indispensabili presupposti dell'urgenza e della necessità, dovranno invece, essere disposti con determinazioni dirigenziali.

Le riscontrate disfunzioni dell'ente si collegano all'attività svolta tanto dagli organi elettivi quanto dall'apparato gestionale i quali, in ragione degli imprescindibili rapporti interattivi che li collegano, non possono essere ritenuti complessivamente estranei all'irregolare andamento della vita amministrativa del comune.

Quanto ai servizi è stato rilevato che per l'espletamento della raccolta di nettezza urbana e di spazzamento, l'ente, facendo anche in tal caso uso dello strumento dell'ordinanza sindacale, ha anomalamente proceduto a chiedere il personale a ditte private seguendo le modalità di richiesta delle comuni forniture di beni ed omettendo il normale ricorso alle procedure previste per l'assunzione di personale avventizio.

Un ulteriore segnale di soggezione dell'apparato politico a scelte corrispondenti ad interessi estranei all'ente è dato dalla vicenda relativa alla mancata destinazione a finalità istituzionali o sociali degli immobili confiscati a noti pregiudicati, che ha posto in luce come l'organo consiliare sia stato incapace di esercitare l'attività di impulso e di controllo cui è deputato per legge.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'amministrazione comunale di Pignataro Maggiore ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, privando di fatto la comunità delle fondamentali garanzie democratiche, pone in pericolo lo stato generale della sicurezza civile.

La situazione riscontrata nel comune di Pignataro Maggiore, la diffusa inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Il prefetto di Caserta, pertanto, con relazione del 29 ottobre 2000, che qui si intende integralmente richiamata, valutata la situazione riscontrata sia in ordine al contesto ambientale nel quale è notoria la diffusione del fenomeno criminale, sia in relazione allo stato di disfunzionalità dell'ente, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Invero il descritto clima di condizionamento e di grave degrado che pervade il comune — la cui gestione provvisoria, a seguito del decreto di scioglimento intervenuto in applicazione dell'ordinaria ipotesi dissolutoria delle dimissioni di almeno la metà più uno dei consiglieri è attualmente affidata ad un commissario straordinario — impone che da parte dello Stato sia posto in essere un ben più incisivo intervento, adeguatamente mirato a sostenere il compimento di un'azione protesa al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Ritenuto che per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire finanche quando sia già stato disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Pignataro Maggiore con conseguente affidamento per la durata di dodici mesi dalla gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzato a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15672

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Trasquera, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trasquera (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trasquera (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Losa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trasquera (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 novembre 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Verbano Cusio Ossola, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2810/13.67/Gab. del 10 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trasquera (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Losa.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Massafra, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Massafra (Taranto) ed il sindaco, nella persona del dott. Giuseppe Cofano;

Considerato che, in data 8 novembre 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massafra (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Sessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Massafra (Taranto) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Cofano.

Il citato amministratore, in data 8 novembre 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4583/13.12/Gab. del 29 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massafra (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Sessa.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15715

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2000.

Aggiornamento dei canoni annui per l'utenza di acqua pubblica di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 febbraio 1997, n. 90, con il quale viene disposto che: «A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni di cui all'art. 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (comma 1). All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio (comma 2). Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi (comma 3)».

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 marzo 1998, con il quale sono stati aggiornati i canoni annui per le utenze di acqua pubblica per il triennio 1997-1999;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 luglio 2000, n. 0028312, con la quale sono stati comunicati i tassi di inflazione programmati relativi al triennio 2000-2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2000 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura pari al tasso di inflazione programmato dell'1,2 per cento.

2. Per l'anno 2001 la misura dei canoni così risultante è incrementata del tasso di inflazione programmato dell'1,7 per cento relativo all'anno stesso.

3. Per l'anno 2002 si fa luogo all'aggiornamento dei canoni con lo stesso criterio e sulla base del tasso di inflazione programmato dell'1,2 per cento relativo all'anno stesso.

Roma, 24 novembre 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

00A15704

DECRETO 30 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del registro di Vimercate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Vimercate ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro nei giorni 23-24-25-27 novembre a seguito delle operazioni di trasloco presso la nuova sede dell'ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Vimercate nei giorni 23-24-25 e 27 novembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A15514

DECRETO 30 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Vimercate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Vimercate ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro nei giorni 23-24 25-27 novembre a seguito delle operazioni di trasloco presso la nuova sede dell'ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Vimercate nei giorni 23-24 25-27 novembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A15515

DECRETO 30 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Vimercate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Vimercate ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 28 novembre per l'inaugurazione della nuova sede;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Vimercate nel giorno 28 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A15516

DECRETO 5 dicembre 2000.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al proverbio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al proverbio» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dall'11 dicembre 2000 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Caccia al proverbio».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria e la scritta «Primo premio 2 miliardi». Nella parte centrale del biglietto è rappresentata una illustrazione ispirata ai proverbi nonché la riproduzione, mancante dell'ultima parola, di un proverbio. Sotto tale porzione di biglietto si trova la scritta «Se non hai vinto» seguita da un'area di gioco e dall'altra scritta «Puoi vincere fino a 2 Milioni». Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione. L'area di gioco, per il premio di 2 miliardi, è situata in corrispondenza dell'ultima parola del proverbio. Per gli altri premi l'area di gioco è situata nella parte centrale inferiore del biglietto. Entrambe le aree di gioco sono ricoperte di speciale vernice dorata asportabile sulla quale è impressa la scritta «Gratta qui».

Nella parte posteriore del biglietto è indicato il regolamento del gioco, le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, i simboli del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura, la parola coperta che compone il proverbio, oppure la combinazione vincente costituita da 4 o 3 o 2 simboli uguali.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.400.000.000 suddivisa nei seguenti premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuno di essi:

n. 4 premi di L. 2.000.000.000 - combinazione vincente: comporre, rinvenendo l'ultima parola nell'apposita area di gioco, uno dei seguenti proverbi:

a caval donato non si guarda in bocca;
rosso di sera bel tempo si spera;
can che abbaia non morde;
salvare capra e cavoli;
gallina vecchia fa buon brodo;
chi dorme non piglia pesci;

n. 2.000 premi di L. 2.000.000 - combinazione vincente: 4 simboli uguali tra i seguenti: gallina, sole, capra, cane, cavallo e pesce;

n. 640.000 premi di L. 10.000 - combinazione vincente: 3 simboli uguali tra quelli sopraindicati;

n. 3.200.000 premi di L. 5.000 - combinazione vincente: 2 simboli uguali tra quelli sopraindicati.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di L. 2.000.000.000 (1ª categoria) e di L. 2.000.000 (2ª categoria) va richiesto all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di L. 10.000 (3ª categoria) e di L. 5.000 (4ª categoria) si prescinde dalle suindicate

modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 dicembre 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 102

00A15769

DECRETO 5 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di San Miniato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1652 del 22 novembre 2000 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di San Miniato ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per il giorno 22 novembre 2000 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio delle entrate di San Miniato;

Vista la nota n. 1008 del 5 dicembre 2000 con la quale il dirigente dell'ufficio delle entrate di San Miniato ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette per i giorni 21 e 22 novembre 2000 e dell'ufficio del registro per il giorno 22 novembre 2000 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo decreto di chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di San Miniato è accertato per i giorni 21 e 22 novembre 2000 e dell'ufficio del registro di San Miniato è accertato per il giorno 22 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 dicembre 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A15767

DECRETO 13 dicembre 2000.

Condizioni per la deducibilità maggiorata dei contributi versati dai soggetti iscritti al 28 aprile 1993 alle forme di previdenza complementare istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale ha sostituito la lettera *e-bis*), comma 1, dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale prevede che per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lettera *e-bis),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di 10 milioni è maggiorato, per un

periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di 10 milioni;

Visto l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per fruire della predetta maggiorazione;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi versati dai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono deducibili per un importo massimo pari al minore tra il 12 per cento del reddito complessivo e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 qualora quest'ultimo sia superiore a lire 10 milioni.

2. Ai fini della deducibilità dei contributi nella misura prevista nel comma precedente, le forme pensionistiche complementari devono rilasciare a ciascun iscritto di cui al comma 1 una apposita certificazione attestante l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione, nonché l'iscrizione dello stesso entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

3. La certificazione, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, e consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2002 ovvero, su richiesta, entro dodici giorni dalla richiesta stessa.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fini della deducibilità dei contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A15702

DECRETO 13 dicembre 2000.

Nomina del rappresentante fiscale per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione concernenti la previdenza individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'art. 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 47 del 2000, che disciplina le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, il quale prevede che, per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo n. 124 del 1993, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, che ha il compito di comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea e operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi che attuano forme pensionistiche individuali mediante la stipula dei contratti di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 devono nominare un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio dello Stato di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

Art. 2.

1. Per ciascuno dei contratti di cui all'art. 1, il rappresentante fiscale deve tenere un registro in cui vanno annotati le generalità dell'assicurato, il numero progressivo, la data di decorrenza, i premi incassati e, previa comunicazione da parte del contraente stesso, l'importo di essi non dedotto dal contraente, nonché le prestazioni corrisposte.

2. Il rappresentante fiscale deve comunicare nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, da presentare entro il termine stabilito per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, i dati dei soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto i premi relativi ai contratti di cui all'art. 1, nonché quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per i contratti di cui all'art. 1 stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A15703

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2000.

Differimento al 28 febbraio 2001 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2001, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2001, che disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;

Considerate le difficoltà riscontrate dagli enti locali in sede di prima predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori, così come definiti negli schemi-tipo dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000, e, di conseguenza, i problemi insorti nel rispetto dei termini di redazione e di pubblicazione previsti nel predetto provvedimento;

Tenuto conto del fatto che il programma triennale dei lavori pubblici è un necessario ed indispensabile allegato del bilancio di previsione e che, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la mancata approvazione del programma annuale impedisce agli enti locali di finanziare qualsiasi opera pubblica;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2001;

Sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2001.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno
BIANCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

00A15852

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° dicembre 2000.

Modalità di cessione del dittico di monete d'argento da L. 1, seconda emissione della serie «Storia della Lira».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2000, n. 628149, in via di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, concernente la seconda emissione di monete d'argento da L. 1 della serie triennale «Storia della Lira»;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il dittico delle monete d'argento da L. 1, celebrative della «Storia della Lira» mill. 2000, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

dal 27 dicembre 2000 al 30 aprile 2001 con prenotazione tramite versamento sia sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - Roma, sia sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca popolare di Sondrio - coordinate: ABI 5696 CAB 3200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22), agenzia Roma 11 - Via Carlo Alberto, 6/A - Roma;

dal 18 gennaio 2001 al 30 aprile 2001 anche direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, I.V.A. e spedizioni incluse, per ogni dittico acquistato:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi: L. 60.000 pari a € 30,99;

da 101 a 2.000 pezzi: L. 57.000 pari a € 29,75;

oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi: L. 55.200 pari a € 28,51;

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi: L. 110.000 pari a € 56,81;

da 101 a 1.000 pezzi: L. 105.600 pari a € 54,54;

oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi: L. 101.200 pari a € 52,27.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2000

p. *Il direttore generale:* ZODDA

00A15765

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cura Arnaldi».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 7 dicembre 2000;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Colonia della salute Carlo Arnaldi S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

CURA ARNALDI:

14 confetti 0,5 g - A.I.C. n. 026031017;

14 confetti 1 g - A.I.C. n. 026031029;

polvere 100 g - A.I.C. n. 026031031.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A15772

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 14 dicembre 2000.

Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996;

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1992 a Malaga-Torremolinos, ratificati con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 372;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1995 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189 con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il regolamento emanato in data 25 marzo 1998 con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n. 189;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Riconosciuta la necessità di apportare con urgenza modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze per destinare ulteriori risorse spettrali al servizio radiomobile pubblico numerico GSM 1800;

Sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 6, punto a1), dell'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La nota n. 142 del piano nazionale di ripartizione delle frequenze è variata come segue:

«Le bande di frequenze designate in Italia per il sistema radiomobile pubblico numerico cellulare GSM 1800 sono 1.715-1.785 MHz e 1.810-1.880 MHz. Dal 1° luglio 1999 sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale le bande 1.755-1.785 MHz e 1.850-1.880 MHz.

Ulteriori attribuzioni di bande di frequenze, rispetto a quanto previsto nella presente nota vengono gestite secondo la procedura di cui all'art. 3 del regolamento emanato con decreto ministeriale del 25 marzo 1998.».

2. La nota n. 143 del piano nazionale di ripartizione delle frequenze è variata come segue:

«In accordo con la decisione CEPT ERC/-DEC/(95)03, le bande di frequenze 1.740-1.755 MHz e 1.835-1.850 MHz a partire dal 1° gennaio 2001 sono destinate al sistema radiomobile pubblico numerico cellulare GSM 1800 su base di non interferenza con i servizi fisso e mobile del Ministero della difesa, che potranno operare fino al 31 dicembre 2001.

Entro il 2001 vengono destinate al sistema radiomobile pubblico numerico cellulare GSM 1800 due porzioni, ciascuna di larghezza pari a 5 MHz, da reperire nelle bande di frequenze 1.715-1.740 MHz e 1.810-1.835 MHz.

Possono essere altresì riservate al predetto sistema, sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio individuate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e previa individuazione di un'adeguata compensazione in termini di idonea risorsa spettrale a favore del Ministero della difesa, ulteriori porzioni di spettro fino a tutti i rimanenti 2×20 MHz nelle bande di frequenze 1.715-1.740 MHz e 1.810-1.835 MHz.

Tutte le suddette cessioni di bande di frequenze da parte del Ministero della difesa sono regolamentate con l'adozione delle procedure previste nel regolamento emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.».

3. Le note, di cui ai precedenti commi 1 e 2, vengono inserite nella tabella di attribuzione del piano anche in corrispondenza delle bande di frequenze 1.710-1.740 MHz e 1.785-1.835 MHz.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: CARDINALE

00A15788

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2000.

Autorizzazione all'esercizio della pesca, con esclusione delle draghe idrauliche, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani nei giorni 23 e 30 dicembre 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000 avente ad oggetto l'interruzione tecnica della pesca a strascico e a volante, nell'anno 2000, nei compartimenti marittimi di Crotone e Gallipoli»;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2000 avente ad oggetto le «misure in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca nel Tirreno e nell'Adriatico»;

Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale e del Capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;

Considerata l'opportunità di consentire volontariamente la pesca nei giorni 23 e 30 dicembre 2000 accompagnata dal divieto per gli stessi operatori di svolgere l'attività stessa in due giorni individuati nel mese di gennaio 2001 al fine di riequilibrare il maggiore sforzo di pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. Con esclusione delle draghe idrauliche è consentito l'esercizio della pesca, con qualsiasi attrezzo autorizzato sulla licenza rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nelle acque di tutti i compartimenti marittimi italiani nei giorni 23 e 30 dicembre 2000.

2. Nel corso del successivo mese di gennaio 2001, è fissato il divieto di attività nei giorni 8 e 15, per compensare le catture effettuate nei giorni di cui al comma 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15838

DECRETO 20 dicembre 2000.

Esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto per la campagna di pesca 2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1 comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che, nella seduta del 10 novembre 2000, hanno reso parere favorevole, sui periodi della campagna di pesca 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (*Aphia minuta*), per la campagna di pesca 2001 è consentito alle unità allo scopo autorizzate:

dal 31 gennaio 2001 al 31 marzo 2001 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi con l'esclusione dello Ionio ove, è stabilito che il periodo di pesca consentito decorre invece dal 14 febbraio al 14 aprile.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il direttore generale f.f.: AULITTO

00A15795

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 dicembre 2000.

Fissazione del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'art. 13 che prevede «Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali»;

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attività istruttorie;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed altri enti locali;

Considerato che a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, con il quale sono state, tra l'altro, individuate le risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, mentre si è provveduto a trasferire alle regioni a statuto ordinario gli importi stanziati per l'anno 2000, per le regioni a statuto speciale il trasferimento potrà avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, solo dopo l'adozione delle norme di attuazione degli statuti;

Considerato che pertanto nelle more dell'emanazione delle norme succitate la gestione degli interventi relativi agli incentivi alle imprese nelle regioni a statuto speciale resta di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che è tuttora in corso di definizione il provvedimento di riparto tra i vari interventi delle disponibilità del Fondo unico per gli interventi agevolati alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accantonate sotto la voce «somme da trasferire alle regioni» e relative alla quota spettante alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che il provvedimento di riparto sopra citato potrà essere operante, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, soltanto nell'imminenza della conclusione dell'anno corrente;

Ravvisata la necessità di procedere alla fissazione dei termini iniziali di presentazione delle domande di cui alle regioni a statuto speciale e delle provincie di Trento e Bolzano, subordinatamente alla disponibilità del riparto delle risorse tra i vari interventi agevolati, tra cui quelli di cui alla legge n. 140/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dichiarazioni-domanda per la concessione dei benefici previsti dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti i costi di cui all'esercizio chiuso nell'anno solare 1999, possono essere presentate o spedite dalle imprese industriali a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di ripartizione delle disponibilità del Fondo unico per gli interventi agevolati alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accantonate sotto la voce «somme da trasferire alle regioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A15630

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 dicembre 2000.

Bando relativo al co-finanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 locali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344 citata, rifinanziando le attività nella stessa previste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1999, n. 549, recante il «Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente»;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto regolamento, lettere *a), e)* e *g)*, che stigmatizzano i compiti specifici del servizio per lo sviluppo sostenibile in materia di sostenibilità e contabilità ambientale;

Visto il DEC/GAB n. 081 del 26 luglio 2000 con il quale vengono assegnate le risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi prioritari assegnati ai dirigenti generali del Ministero dell'ambiente;

Visto il DEC/GAB n. 098 del 21 settembre 2000 relativo ad integrazioni e modifiche del precedente DEC/GAB del 26 luglio 2000;

Visto il DEC/GAB n. 099 del 21 settembre 2000, inerente alla precisazione di obiettivi prioritari assegnati dal Ministro dell'ambiente ai dirigenti generali competenti per i settori di intervento ex art. 1 della legge 3 dicembre 1998, n. 426, in materia di interventi di tutela ambientale ed, in particolare, l'art. 6 di tale decreto che, alla luce delle ulteriori disponibilità finanziarie esistenti, prevede altresì per tali scopi la conseguente assegnazione di parte di tali risorse al direttore del servizio per lo sviluppo sostenibile;

Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla conferenza mondiale di Rio de Janeiro nel 1992 relativi all'attuazione dell'Agenda 21, con l'intento di promuovere l'avvio di Agende 21 locali;

Ritenuto necessario promuovere un coinvolgimento di comuni, province, comunità montane ed enti parco, secondo gli impegni sottoscritti a Rio, con iniziative volte alla attuazione di Agende 21 locali;

Vista la «Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile» approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili, tenutasi il 27 maggio 1994 ad Aalborg in Danimarca, con la quale le città europee si impegnavano a promuovere nelle rispettive collettività il consenso sull'agenda 21 a livello locale;

Considerata la necessità di adottare un percorso di sostegno e di stimolo alle realtà locali, promuovendo programmi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e creando opportunità tese a rendere più intenso e capillare il coinvolgimento degli enti territoriali sub-regionali;

Ritenuto di poter attuare il suddetto sostegno, finanziando progetti per la realizzazione di interventi in determinati settori ambientali, attraverso l'analisi dello stato dell'ambiente nelle realtà locali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

Nell'ambito dell'impegno assunto dalle città europee nel processo di attuazione dell'agenda 21 a livello locale, il Ministero dell'ambiente co-finanzia progetti finalizzati alla diffusione di iniziative di sviluppo sostenibile a livello locale.

In particolare con il presente bando il Ministero dell'ambiente intende raggiungere il duplice scopo di stimolare un numero sempre maggiore di enti locali e di enti di gestione delle aree protette verso processi che favoriscano lo sviluppo sostenibile e l'attivazione di agende 21 locali e di sostenere quelli che, già impegnati nella realizzazione di agende 21 locali, intendano sviluppare iniziative da queste derivanti e intraprendere attività di certificazione ambientale e di contabilità ambientale.

Art. 2.

Soggetti e requisiti

Possono partecipare al bando i seguenti enti:

comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 1998;

consorzi, associazioni ed aggregazioni tra comuni, con popolazione totale superiore a 10.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 1998;

comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 1998, situati nelle regioni ad obiettivo 1;

consorzi, associazioni ed aggregazioni tra comuni, con popolazione totale superiore a 8.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 1998, situati nelle regioni ad obiettivo 1;

province;

comunità montane;

enti di gestione delle aree protette.

Costituisce requisito essenziale alla partecipazione l'aver aderito, con ratifica formale dei propri organi, alla Carta di Aalborg entro la data di presentazione del progetto.

Saranno esclusi dal co-finanziamento tutti quei progetti già finanziati integralmente dalla UE e/o da altre amministrazioni.

Art. 3.

Interventi ammissibili

Sono ammessi al co-finanziamento del Ministero dell'ambiente per le finalità di cui all'art. 1 del presente decreto le seguenti tipologie di intervento:

1) realizzazione di studi per la caratterizzazione ambientale del territorio (relazione sullo stato dell'ambiente), contabilizzazione degli elementi di qualità ambientale finalizzati alla certificazione ambientale, realizzazione di studi e sperimentazioni di progetti di contabilità ambientale;

2) azioni a sostegno dell'informazione e partecipazione del pubblico;

3) predisposizione di documenti inerenti alla definizione di strategie di sviluppo sostenibile e Piani di azione locale;

4) realizzazione di studi di prefattibilità delle azioni già individuate nei piani di azione locale.

Art. 4.

Risorse - Modalità di assegnazione

Il sostegno del Ministero dell'ambiente viene concesso, sotto forma di co-finanziamento, per un unico progetto presentato dai soggetti di cui all'art. 2. La quota a carico del Ministero dell'ambiente non potrà superare il 70% del costo ammissibile del progetto e comunque non potrà essere superiore a 300 milioni di lire. Le risorse necessarie all'attuazione del presente provvedimento saranno assicurate dai fondi disponibili presso l'U.P.B. 1.2.1.4 - CDR 1.

La quota di finanziamento non riferibile al Ministero dell'ambiente deve essere comprovata sulla base di atti esecutivi assunti precedentemente alla concessione del co-finanziamento da parte del Ministero dell'ambiente.

La durata dei progetti presentati per il co-finanziamento è perentoriamente fissata in 18 mesi dalla comunicazione di inizio lavori.

Art. 5.

Norma di salvaguardia

Qualora i progetti ammessi a co-finanziamento non dovessero assorbire l'intero importo disponibile in bilancio per l'attuazione degli scopi previsti dal presente bando, il Ministero dell'ambiente si riserva la facoltà di riaprire i termini con apposito provvedimento.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

Il modulo di domanda dovrà essere redatto in lingua italiana e presentato in cinque copie, in conformità a quanto previsto dalle linee guida, consultabili sul sito web del Ministero dell'ambiente (www.minambiente.it) e secondo lo schema pubblicato sul medesimo sito.

Tutta la documentazione dovrà pervenire, entro le ore 17 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione «Bando per il co-finanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di agende 21 locali» al seguente indirizzo:

Ministero dell'ambiente - Servizio per lo sviluppo sostenibile - Ufficio del protocollo - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previ i riscontri di legge previsti.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: LA CAMERA

00A15843

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 24 ottobre 2000.

Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 35 del citato Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazioni e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale;

CONSIDERATO che il sistema segnaletico presente sulle strade italiane non sempre risponde ai criteri di efficienza ed uniformità richiesti dal Codice e necessari per la sicurezza della circolazione stradale;

SENTITO il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n. 321 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;

VISTO il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 6 luglio 2000;

emana la

DIRETTIVA

sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione.

§ I. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

1.1 Premessa

Nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e del suo regolamento d'esecuzione (1° Gennaio 1993), sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazione e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale.

Nel contempo si è avuto anche modo di accertare che il panorama segnaletico presente sulle strade italiane non ha subito gli aggiornamenti ed i miglioramenti attesi. Ciò è in larga parte dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti proprietari di strade che evidentemente non hanno ancora maturato la necessaria sensibilità alla corretta applicazione di una normativa estremamente importante per la sicurezza stradale.

La presente direttiva, che viene emanata a norma degli art.5, comma 1, e art. 35, comma 1, del Codice, ha pertanto lo scopo sia di chiarire i dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura e impegno, anche finanziario, per il mantenimento delle strade e del necessario arredo segnaletico, nelle migliori condizioni.

In particolare, la sempre crescente complessità della circolazione, specie all'interno dei centri abitati, e l'elevato livello di incidentalità che purtroppo si registra sulle strade, fanno ritenere oltremodo impellente il richiamo a tutti i soggetti direttamente coinvolti di fronte alle responsabilità che possono derivare dai mancati adempimenti. Tale responsabilità, peraltro, è stata oggetto di valutazione da parte del Governo all'atto della presentazione della *«Relazione annuale sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale»*, di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e dettagliata diffusione.

1.2 Normativa di riferimento

La normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e di segnaletica stradale può ritenersi nel suo complesso soddisfacente. Il richiamo al rispetto della normativa vigente costituisce la base di partenza per ogni considerazione di seguito espressa e, per taluni aspetti, ne è anche la fonte. Va ricordato perciò che il Codice (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del Decreto Legislativo 285/92 e successive modifiche) e le corrispondenti norme del relativo

regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo II del DPR 495/92 e successive modifiche), recano il complesso delle disposizioni cui deve essere improntata l'azione degli Enti ai quali è affidata la cura delle strade.

1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale

L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione.

La segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. Diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.

In proposito è opportuno ricordare che dalle analisi dei dati ISTAT sulla sinistrosità stradale, la distrazione o la indecisione risultano tra le cause più ricorrenti di incidenti. **Numerosi sinistri stradali, infatti, derivano dall'assenza di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod. str. e art. 79, reg.).**

§2. POTERI E RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN MATERIA DI SEGNALETICA

2.1 Le competenze tecnico - amministrative

Il nuovo Codice della strada, rispetto al precedente, ha ridisegnato i compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade, riconoscendo a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione della circolazione stradale.

L'art. 5, comma 3, stabilisce infatti che i provvedimenti sono emanati dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.

Il successivo art. 6 individua al comma 5 gli organi a cui è riconosciuto il potere di ordinanza in rapporto alle singole strade ed al relativo Ente di appartenenza. Esso spetta:

- al capo dell'Ufficio periferico dell'ANAS per le strade statali e per le autostrade,
- al Presidente della Giunta, per le strade regionali,
- al Presidente della Provincia, per le strade provinciali,
- ai Sindaci, per le strade comunali e le strade vicinali.

E' previsto, inoltre, (art. 14, comma 3, cod. strad.) che per le strade in concessione i poteri ed i compiti dell'Ente proprietario siano esercitati dal concessionario nei limiti fissati dalle relative convenzioni.

Tra gli aspetti di maggiore importanza, ai fini della presente Direttiva, vanno annoverate le disposizioni contenute nell'art. 14 che contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.

Sono stati opportunamente previsti, nello stesso articolo, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, nonché l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.

Va segnalato che l'art. 37 del Codice, ai commi 2 e 3, ha indicato tutte le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte degli Enti proprietari, così da impedire in generale ogni possibile situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari Enti proprietari e l'art. 38 del Codice, al comma 10, precisa che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica è costituito dalle strade ad

uso pubblico, ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso pubblico.

Ne consegue che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla sua posa in opera (art. 38, comma 7, cod. str.).

Un particolare richiamo deve essere fatto, in questa sede, alle competenze per le strade non comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'art. 7, comma 3 del Codice, conferisce in tal caso al comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade non di proprietà (previo parere dell'ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico, nonchè della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell'Ente proprietario [art. 37, comma 1, lettera d)]; a titolo esemplificativo: strada deformata, dosso, cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie, banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a ....tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a ....tonnellate. Per i segnali: ponte mobile, strada sdrucciolevole, sbocco su molo, materiale instabile sulla strada, altri pericoli, occorre una valutazione caso per caso in ordine alla relativa competenza.

E' evidente l'intento del Codice di ricondurre alla competenza di un solo soggetto l'intera materia della disciplina della circolazione all'interno del centro abitato, indipendentemente dalla proprietà stradale e dalla consistenza demografica dell'abitato, sempreché il centro abitato stesso sia stato delimitato e segnalato a norma di legge (art. 4 cod. str. e art. 5, comma 3, reg.).

E' stata spesso segnalata a questo Ministero la difficoltà interpretativa da parte dei Comuni e degli altri Enti proprietari di strade correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, della portata della locuzione «caratteristiche geometriche e strutturali delle strade», per quanto attiene alla segnaletica orizzontale.

In proposito si precisa che tale segnaletica è per la quasi totalità a carico delle amministrazioni comunali dal momento che la stessa impone regole di comportamento non necessariamente correlate alle caratteristiche geometriche delle strade, ad eccezione dei segnali orizzontali che evidenziano ostacoli sulla strada quando questi sono connessi alle caratteristiche strutturali della stessa, la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari (art. 175 reg.).

2.2 Adempimento all'obbligo della delimitazione del centro abitato

Alla base della corretta applicazione della normativa sulla disciplina del traffico stradale, bisogna individuare le competenze che il Codice assegna ai vari soggetti cui fanno capo le specifiche attribuzioni.

Preliminarmente è necessario qui richiamare l'obbligo a cui sono tenuti i comuni, ai sensi dell'art. 4 del Codice. Ad essi, infatti, è demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il profilo tecnico - amministrativo, i limiti dei compiti e dei poteri tra il Comune e gli altri Enti proprietari.

Pur se la norma richiamata imponeva l'obbligo dell'adozione dei provvedimenti di delimitazione del centro abitato entro il 30 giugno 1993, si registra tuttora una diffusa inadempienza, con conseguenze di vastissima portata sotto l'aspetto giuridico - amministrativo e connesse responsabilità di varia natura a carico delle amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto.

Poiché questa situazione di inadempienza non è ulteriormente procrastinabile, ove essa perduri lo scrivente sarà costretto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del Codice che prevede, tra l'altro, l'addebito di ogni spesa a carico dell'ente inadempiente.

A tale proposito non appare condivisibile l'atteggiamento di alcuni Comuni di delimitare il centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice, non in relazione all'insieme continuo di edifici che lo costituisce, ma sovente in posizione largamente anticipata in corrispondenza, ad esempio, di case sparse, se non addirittura all'inizio del territorio comunale, senza alcun vantaggio per gli utenti della strada e della sicurezza più in generale.

2.3 Conseguenze della mancata delimitazione dei centri abitati

Fermo restando quanto già precisato con la circolare 29 dicembre 1997, n. 6709, circa l'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, nei casi in cui il comune non abbia delimitato il proprio centro abitato, può configurarsi la illegittimità dei provvedimenti di disciplina della circolazione all'interno dello stesso, rispetto al quale il Codice limita il potere (ai sensi dell'art. 7, comma 1), solo se tale entità territoriale sia stata amministrativamente definita ed appositamente delimitata con i prescritti segnali di inizio e fine [artt. 4 e 37, comma 1, lettera b), cod. str.].

2.4 Strade private aperte all'uso pubblico

Nelle strade private aperte all'uso pubblico, poste all'interno del centro abitato, rimane pur sempre la competenza dei Comune ad assicurare la loro corretta e sicura utilizzazione da parte di tutti gli utenti; incombe quindi **al Comune l'obbligo di disciplinare la circolazione attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale [art. 37, comma 1, lettera c), cod. str.].**

A tale riguardo è bene precisare che la locuzione «*area ad uso pubblico*», sulla quale il Codice all'art. 2 basa la definizione di «*strada*», riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi "*de facto*" e non "*de iure*". La segnaletica stradale in questi casi è posta a cura del Comune ogni qualvolta su di essa venga attuata una qualsiasi disciplina della circolazione avente carattere di generalità ed i provvedimenti relativi siano adottati per perseguire o conseguire un pubblico interesse.

Analogamente sulle strade private ad uso pubblico fuori dai centri abitati, la competenza ad apporre la segnaletica è del Comune.

E' appena il caso di sottolineare che i segnali stradali devono rispettare le norme di riferimento per quanto riguarda la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche sulle aree e sulle strade private aperte ad uso pubblico per le quali al Comune compete la responsabilità della disciplina della circolazione e della opposizione della segnaletica stradale. Su tali strade private, se non aperte all'uso pubblico, l'apposizione dei segnali è facoltativa, ma laddove utilizzati, essi devono essere conformi a quelli regolamentari e posti in opera nel rispetto della normativa tecnica che li riguarda.

2.5 Applicazione delle norme sulla segnaletica su particolari aree e su aree non ad uso pubblico

Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali non si esaurisce nei confronti degli Enti, proprietari di strade, previsti dall'art.2, comma 5, del Codice, ma riguarda anche altri soggetti, che gestiscono strade o aree. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Codice, nell'ambito degli aeroporti e delle aree portuali la competenza a disciplinare la circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, e quindi ad apporre e mantenere in efficienza la relativa segnaletica stradale è, rispettivamente, del direttore della circoscrizione aeroportuale e del comandante di porto o dell'autorità portuale competenti per territorio.

Un caso particolare è rappresentato, oltre che dai casi innanzi esaminati, anche dalle strade all'interno degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, e su tutte le altre aree demaniali aperte alla

circolazione, anche se soggette a limitazione di tempo o categorie di veicoli, per le quali, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento, l'applicazione dei segnali non è facoltativa in quanto per esse si applicano integralmente le norme relative ai segnali stradali.

Si fa pertanto appello alla responsabilità degli altri soggetti competenti, oltre a quelli espressamente citati nell'art. 6, comma 5, lettere a), b), c) e d) del Codice, ad aver cura di installare e mantenere la segnaletica stradale, rientrando tale compito nelle loro mansioni d'ufficio a norma dell'art. 14, comma 1, lettera c) del Codice.

2.6 Obblighi e competenze relativi alle funzioni di gestione della strada

Sulla base delle puntuali disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli Enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione.

Taluni conflitti di competenza verificatisi in passato tra Enti proprietari, in merito all'apposizione e manutenzione della segnaletica, non dovrebbero più sorgere stante la chiara e tassativa individuazione delle competenze fatta dal Codice (art. 37 cod. str.): in linea di principio deve affermarsi la responsabilità dell'Ente proprietario di strada in caso di incidente a seguito di carenza della segnaletica. Siffatta responsabilità è comunque riconducibile al predetto Ente se la insufficiente segnaletica induce l'utente a comportamenti scorretti che non avrebbe tenuto in presenza di segnaletica idonea.

La carenza dei segnali stradali, la loro irregolare apposizione, nonché l'insufficiente stato di manutenzione comportano inevitabilmente responsabilità sia per la Pubblica Amministrazione che per i funzionari preposti allo specifico settore.

2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.

In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative, la P. A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. **Tale potere però incontra un limite nel dovere del *neminem laedere* (art. 2043 Cod. Civ.), e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di**

causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti (Cass. civ., Sez. III, 6.4.1982, n. 2131).

Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).

2.8 La responsabilità dell'Ente proprietario della strada nei confronti dei soggetti terzi fornitori della segnaletica

La fornitura o l'installazione di segnaletica non conforme deve essere contestata alla ditta fornitrice fino ad ottenere la puntuale rispondenza di essa alle norme che disciplinano la materia e alle clausole contrattuali o di ordine.

L'inosservanza di tali adempimenti comporta la restituzione dei materiali ricevuti, salvo il risarcimento del danno subito dalla P.A. per il ritardato o mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Da tutto ciò deriva un preciso obbligo per i tecnici e funzionari dell'ente interessato di verificare e controllare la fornitura nella quantità e qualità, intesa quest'ultima non solo quale conformità dei materiali agli standard contenuti, ma anche quale conformità dei singoli segnali alle norme di regolamento: dimensioni, colori, simboli e caratteristiche varie cui le norme e le figure fanno specifico richiamo.

Gli stessi sono tenuti a verificare il rispetto delle norme specifiche che individuano i tipi delle diverse pellicole rifrangenti che devono corrispondere a ben determinati criteri di individuazione e configurazione a titolo di garanzia e di conformità alle prescrizioni contenute nell'apposito disciplinare tecnico (D.M. 31 Marzo 1995) che, come noto, è fonte normativa nella specifica materia.

A questo riguardo è necessario sottolineare che l'utilizzo di segnaletica irregolare comporta responsabilità sotto il profilo amministrativo per il non corretto esercizio delle competenze conferite dalla legge all'Ente proprietario e, contemporaneamente, può determinare un danno erariale, che, in base alle attuali disposizioni legislative, può comportare responsabilità del dirigente o del funzionario che ne ha disposto l'acquisto o consentito l'impiego.

Rimane da sottolineare che anche gli stessi progettisti, tecnici o funzionari addetti al settore devono attenersi strettamente alle disposizioni regolamentari che disciplinano la materia. Agli organi di

controllo, sia dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e delle sue sezioni periferiche presso i Provveditorati Regionali alle OO.PP., che di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice, spetta la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme richiamate, contestando, le relative violazioni.

§3. RESPONSABILITA' DEI PRODUTTORI E DEI FORNITORI DI SEGNALETICA

Tutti i soggetti privati che instaurano un rapporto con la P.A. per forniture o esecuzione di lavori attinenti alla segnaletica, sono tenuti ad osservare le norme che disciplinano la materia e che regolano la costruzione, l'installazione e l'allestimento delle attrezzature oggetto del rapporto stesso.

3.1 Segnaletica verticale

I produttori ed i fornitori di segnali stradali sono tenuti a produrre e fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti dal Regolamento. In particolare nei confronti dei produttori permane l'obbligo di attenersi a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del Codice, che vieta di fabbricare o impiegare segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice, dal regolamento, dai decreti e dalle direttive ministeriali in materia. Gli stessi devono avere requisiti tecnico - professionali, operare in idonei ambienti di lavoro e possedere le dotazioni e le attrezzature previste nel Regolamento (artt. 193 e 194). Inoltre i segnali da loro prodotti devono essere sempre corredati da certificazione di *«conformità del prodotto»*, come previsto dalla circolare di questo Ministero n. 3652 del 17 Giugno 1998 e successive modifiche.

Analogo onere incombe anche sui fornitori non produttori che comunque devono accompagnare le forniture con la certificazione di prodotto rilasciata dal/i produttore/i dal/i quale/i si approvvigionano.

3.2 Segnaletica orizzontale

Anche per la segnaletica orizzontale è oltre modo necessario che i produttori, i fornitori e gli installatori, curino la sua esecuzione nel pieno rispetto delle norme regolamentari (in particolare art. 137, reg.) per garantire le migliori condizioni di visibilità. **Un utile riferimento circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale, è costituito dalla norma UNI EN 1436: 1998.**

3.3 Segnaletica e dispositivi omologati, approvati o autorizzati

E' noto che l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale è l'organismo del Ministero dei Lavori Pubblici che autorizza, approva ed omologa la segnaletica luminosa ed i dispositivi per segnaletica stradale anche non specificamente codificati.

A norma dell'art. 41 del Codice tutti i segnali luminosi devono essere di «tipo» omologato. Ciò vale sia per le lanterne semaforiche che per tutta la segnaletica verticale in genere che può essere prodotta anche di tipo luminoso. Tali segnali, e tutti gli altri dispositivi soggetti ad omologazione od approvazione devono essere identificati con una targhetta od altro sistema di identificazione che riporti gli estremi di omologazione, come previsto all'art. 192 del Regolamento, a garanzia della conformità degli stessi al tipo omologato o approvato.

E' quanto mai opportuno che gli Enti proprietari e gestori di strade eseguano accurati controlli per verificarne l'origine e, se del caso, provvedere alla loro regolarizzazione o sostituzione.

§4. ASPETTI GENERALI IN MATERIA DI SEGNALETICA

4.1 Termini degli adempimenti previsti per l'adeguamento

La necessità di adeguare il sistema segnaletico alle nuove norme regolamentari è stata prevista nel Codice (art. 234) con la dovuta gradualità affinché gli Enti interessati potessero programmare gli interventi nei tempi e con le disponibilità finanziarie dei propri bilanci.

Ciò nonostante le inadempienze degli Enti proprietari sono notevoli tanto da determinare il quasi totale mancato rispetto delle scadenze previste nella citata norma.

Invero su talune arterie principali della rete extraurbana la segnaletica stradale ha raggiunto un soddisfacente livello di adeguamento alle vigenti disposizioni regolamentari e corrisponde positivamente alle effettive esigenze del traffico. Ciò almeno per quanto concerne la segnaletica di pericolo e di prescrizione.

Non altrettanto favorevole giudizio può esprimersi per la segnaletica di indicazione e per quella orizzontale. Al riguardo non può essere tollerato il permanere in opera, dopo molti anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere sostituiti, di segnali stradali di estrema utilità ed efficacia ai fini della sicurezza, ma ormai superati, quali, ad esempio, arresto all'incrocio, divieti di svolta, divieto di inversione, sosta regolamentata. Essi infatti, oltre ad aver perduto ogni efficacia regolamentare, non sono conosciuti da una ampia fascia di conducenti che hanno conseguito la patente di guida in tempi recenti e dai conducenti stranieri.

4.2 Necessità, uniformità e congruenza della segnaletica

Tutti i segnali stradali devono essere progettati e posti in opera allo scopo di rendere nota agli utenti della strada la situazione di disciplina della circolazione presente su quella determinata strada o tratto di essa. Ne consegue che ogni strada, sia di nuova costruzione sia preesistente, ristrutturata o solo riadattata, qualunque sia la classifica o l'importanza di essa, deve essere adeguatamente corredata della segnaletica stradale necessaria.

Il criterio della uniformità nella scelta del segnale e della sua posa in opera, è importante quanto quello della rispondenza del disegno, dei colori e del simbolo alle prescrizioni di legge.

Condizioni o situazioni identiche devono essere segnalate con segnali identici.

In particolare è necessario che le strade di attraversamento dell'abitato, quelle cioè che convogliano il traffico c.d. di «*attraversamento*», siano segnalate in maniera uniforme, indipendentemente dall'importanza o dalla estensione del centro abitato o dell'arteria stradale.

Si è rilevata, invece, la tendenza di taluni Comuni a considerare la circolazione nel proprio centro abitato come un caso speciale a cui far fronte con l'impiego di segnali stradali particolari, realizzati all'occorrenza e con propri autonomi significati. Siffatte situazioni hanno dato luogo ad una variegata casistica di pannelli integrativi, di lunghe iscrizioni accessorie, di deroghe ingiustificate o irregolari in quanto riferite a particolari utenti senza alcun fondato motivo.

L'impiego di segnali in numero superiore a quello necessario è da evitare, non solo perché costituisce un maggior onere per apporli e mantenerli, ma anche perché tende a sminuirne l'efficacia od il valore cogente. Ciò si verifica specialmente quando si tratta di segnali di pericolo e di prescrizione.

4.3 Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria

Meritevoli di attenzione sono i provvedimenti per la regolazione della circolazione che devono essere resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5, comma 3, del Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, sono tenuti ad emanare le apposite ordinanze previste agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da parte dei competenti uffici una maggiore cura nella loro istruttoria e formulazione.

Lo scrivente, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui ricorsi gerarchici, ha avuto modo di esaminare i provvedimenti che dispongono la collocazione non sempre idonea della segnaletica a causa di difetti sostanziali, con riverberi sul piano giuridico. Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello della poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimento. In tali casi questo Ministero ha dovuto disporre l'annullamento dei medesimi con conseguente disagio per l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse economiche.

Si segnala, inoltre, tra le carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. E' evidente che tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire.

A tale proposito si ritiene oltremodo necessario che sia curata la continua formazione ed aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli Enti proprietari di strade. Per tale attività si potrà fare affidamento sull'azione di supporto e coordinamento dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale.

§5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE

5.1 Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti

Si è avuto modo di rilevare che talvolta i provvedimenti che dispongono l'impiego della segnaletica non tengono adeguato conto delle situazioni preesistenti, di quelle in atto sulle strade limitrofe o dei provvedimenti adottati da altri Enti proprietari di strade e che risultano interferenti con la viabilità dell'area interessata. Ne scaturiscono di conseguenza situazioni di conflitto che potevano evitarsi e con effetti negativi sulla fluidità e sicurezza della circolazione e, di riflesso, sull'opinione pubblica.

Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.

Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza «sindacale» a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivo previsti dal Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza.

Quest'ultimo caso offre lo spunto per richiamare l'attenzione sull'esigenza di valutare attentamente la necessità di imporre limitazioni localizzate. Detta esigenza deve scaturire da carenti caratteristiche permanenti dei tratti stradali interessati e non da particolari condizioni ambientali che si possono presentare solo occasionalmente e rispetto alle quali è obbligo dei conducenti di adeguare la velocità, ai sensi del primo comma dell'art. 141 del Codice, salvo, se del caso, apporre segnali di pericolo e salvo il

rispetto di esistenti direttive. Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall'imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria; l'esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, ad una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all'irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento.

In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di circolazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.

E' dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni. Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l'interesse pubblico che si vuole perseguire con l'ordinanza e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare.

5.2 Impiego irregolare della segnaletica stradale

Il concetto di uniformità della segnaletica deve essere interpretato anche in riferimento ad altri elementi, quali ad esempio le modalità di installazione. Il disordine della segnaletica lungo le strade può infatti dipendere:

a) dal fatto che i segnali, a volte lungo lo stesso itinerario, sono installati ad altezze diverse, in contrasto con quanto previsto all'art. 81 del Regolamento;

b) dall'impiego di segnali di diverso formato senza che ve ne sia la necessità (art. 80 reg.);

c) dall'uso di segnali con caratteristiche di rifrangenza diverse tra loro anche sullo stesso sostegno (art. 79 reg.).

Altro elemento di disomogeneità è riconducibile alla non corretta collocazione, sullo stesso sostegno, di più segnali. Invero quando è necessario porre sullo stesso sostegno due segnali di diversa natura (art. 82 reg.) è opportuno che questi siano collocati con i criteri stabiliti dal regolamento: dall'alto verso il basso, prima quello di pericolo e quindi quello di prescrizione (art. 84 reg.); se sono entrambi di prescrizione, valgono le seguenti priorità: precedenza - divieto - obbligo. Analogamente, per i gruppi unitari di intersezione (art. 128 reg.) è necessario organizzare il sistema in modo da rispettare rigorosamente la gerarchia segnaletica per direzioni (diritto - sinistra -

destra), e all'interno della stessa direzione la gerarchia per colori (bianco - verde - blu - marrone - nero).

Altrettanto irregolare è l'impiego di segnali di pericolo installati in circostanze o situazioni che pericolose non sono. Vale la pena di ricordare (art. 84 reg.) che *«i segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza»*.

Segnalando come pericolose situazioni che non lo sono, si inducono gli utenti della strada a considerare come inattendibili tali segnali e quindi a non rispettarli, anche quando il pericolo è reale.

Del pari incongruo è spesso l'impiego dei segnali di precedenza, in particolare il segnale di *«fermarsi e dare precedenza»*. L'art. 107 del regolamento prescrive che tale segnale deve impiegarsi nelle intersezioni *«ove non sia stato possibile garantire condizioni di sufficiente visibilità, o comunque in situazioni di particolare pericolosità»*. Troppe volte il segnale è impiegato al posto del *«dare precedenza»*, pur in condizioni normali e con visibilità garantita, nella erronea convinzione che in tal modo si sia attuata una più rigorosa regolazione del traffico.

E' stata anche rilevata una non infrequente coesistenza di segnali vecchi con altri nuovi, incompatibili con i primi, oppure disposti in maniera che gli uni occultano gli altri. Ciò denota una mancanza di coordinamento che causa errori e confusione nei confronti degli utenti della strada.

5.3 Impieghi non corretti della segnaletica stradale verticale

Aspetti di notevole rilievo che riguardano l'impiego non corretto della segnaletica stradale verticale possono essere così sintetizzati:

a) utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento;

b) difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari;

c) impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo.

5.3.1 Utilizzo di segnaletica con simboli o segni non previsti dal regolamento

Sono state rilevate situazioni in cui vengono posti in opera segnali stradali che non trovano alcun riscontro con la simbologia, le dimensioni, i colori e le forme previsti dalle norme regolamentari, peraltro strettamente conformi agli Accordi internazionali in materia.

In tali casi i segnali non hanno efficacia regolatrice della circolazione, e non trasmettono alcun utile messaggio.

Un esempio tipico riguarda l'adeguamento della segnaletica prevista per i passi carrabili. Un passo carrabile non correttamente segnalato e quindi non regolamentare (art. 120 reg.), non determina l'obbligo di rispettarlo da parte degli utenti della strada. Per altro verso l'impiego di segnali non regolamentari costituisce violazione all'art. 38 o 45 del Codice, secondo i casi, con sanzioni a carico di chi li ha installati.

5.3.2 Difformità nell'impiego dei segnali rispetto alle prescrizioni regolamentari

In materia di segnalazioni stradali, ogni forma di empirismo deve essere bandita perché dannosa per la sicurezza della circolazione e per la disciplina del traffico.

Ricorre sovente l'impiego di segnali non compatibili e il mancato utilizzo di segnali appropriati, ovvero con forme, formati, dimensioni, colori e simboli non coerenti con le aree di impiego (ad. es. segnaletica direzionale urbana in ambito extraurbano e viceversa), utilizzo reiterato di iscrizioni, quando invece esistono simboli che rendono più immediata la comprensione del segnale o del suo pannello integrativo, utilizzo di *«segnali compositi»* (art. 80 reg.) che riportano più simboli di dimensioni troppo piccole perché sia possibile leggerli alla distanza necessaria per attuare l'istruzione in essi contenuta.

Nel campo della segnaletica di indicazione extraurbana sono evidenti le carenze specialmente riferite ai segnali di preavviso di intersezione, in particolare per la perdita di *«itinerario»*. Invero nella successione di più intersezioni si hanno spesso indicazioni diverse; a volte viene indicata la località più remota, a volte quella più vicina: in tali condizioni l'utente della strada nel ritenere di avere sbagliato itinerario potrebbe effettuare brusche manovre che possono anche comportare situazioni di pericolo.

Altre irregolarità dei segnali di indicazione sono riferibili ad un eccesso di informazioni, con errata impaginazione, con utilizzo di alfabeti non regolamentari, con caratteri di spessore non adeguato o spaziature errate che nell'insieme rendono difficile la lettura (vedi tabella II 16 reg. e ss.).

Altra irregolarità molto frequente riguarda i segnali di direzione extraurbani e quelli urbani che indicano destinazioni extraurbane. Pur essendo esplicitamente previsto (art. 128 reg.) che è necessario riportare sul cartello la distanza in chilometri, nella gran parte dei casi tale prescrizione è ignorata.

Ulteriore anomalia è costituita dal numero eccessivo di segnali nello stesso impianto con commistione di segnali diversi per caratteristiche di visibilità o con contenuto pubblicitario. Si richiama in proposito il rispetto della norma di cui all'art. 77 del Regolamento.

L'effetto negativo del descritto fenomeno sta nella impossibilità da parte dell'utente di percepire correttamente e con immediata utilità il messaggio del segnale stesso. Talvolta, specie nelle intersezioni, l'indecisione dovuta alla non perfetta e tempestiva percezione dell'informazione può essere causa di intralcio o di pericolo.

Appare anche inappropriato, in molti casi, l'uso del segnale di divieto di fermata quando basterebbe il segnale di divieto di sosta. E' sufficiente una più attenta lettura delle stesse definizioni di «fermata» e di «sosta» sancite all'articolo 157 del Codice per comprenderne la differenza. Il segnale di divieto di fermata è da impiegarsi solo in quei casi in cui anche una breve interruzione della marcia, quale quella per la salita e la discesa di un passeggero dall'auto, ovvero per chiedere una informazione, può causare intralcio alla circolazione. Negli altri casi è sufficiente il divieto di sosta.

Di recente si è anche verificato un abuso nell'impiego, specie nei segnali di inizio e fine dei centri abitati, di iscrizioni in forma dialettale. Va segnalato, al riguardo, che il Regolamento (art. 125 reg.) e gli accordi internazionali ammettono solo nelle zone bilingue la possibilità di riportare le iscrizioni in massimo due «*lingue*» ufficialmente riconosciute, per essi la forma dialettale non è consentita.

Anche l'installazione dei segnali «*nome-strada*» (art. 133 reg.) non ha sempre avuto la giusta attenzione da parte dei Comuni. Si tratta di un segnale di grande utilità, dal momento che spesso le normali targhe toponomastiche su pareti non sono visibili dagli utenti della strada. In proposito va rammentato che la deroga contenuta nel comma 2 del citato articolo di Regolamento è da intendersi, ad avviso di questo Ministero, limitata ai centri storici o comunque a quelle zone centrali delle città di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, sempreché le tradizionali targhe toponomastiche siano chiaramente visibili. Una diffusa e corretta installazione dei segnali «*nome-strada*» ha certamente anche l'effetto di ridurre l'abnorme proliferare di cartelli pubblicitari che indirizzano verso esercizi commerciali situati in determinate strade. La possibilità di individuare con facilità la strada renderebbe inutili ulteriori messaggi pubblicitari.

E' anche molto diffuso l'utilizzo di segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada. Sono segnali che a norma dell'art. 136 del regolamento sono soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere installati solo in prossimità del servizio segnalato.

Capita sovente invece di vederli installati anche a molti chilometri di distanza, il che costituisce una evidente violazione delle norme di impiego di tali segnali. Si tratta, peraltro, dell'unico caso in cui la norma consente l'abbinamento di un segnale stradale con un messaggio pubblicitario indicante la denominazione del gestore del servizio segnalato nello spazio sotto il simbolo del servizio stesso.

Occorre chiarire, per il caso specifico, che si tratta pur sempre di un segnale e quindi soggetto alle modalità di installazione della segnaletica stradale: se però vi è l'indicazione del gestore è anche soggetto ad imposta sulla pubblicità.

Situazione analoga si incontra nel caso di segnali turistici, territoriali ed industriali.

In questo caso le norme di installazione sono descritte nell'art. 134 del Regolamento.

Questi segnali sono soggetti ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada e possono essere collocati solo sull'itinerario che conduce direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non più di 10 chilometri di distanza.

Anche per questa tipologia di segnali si assiste ad innumerevoli casi di violazione, particolarmente evidenti ed inappropriati nel caso di segnali industriali.

Il Regolamento consente l'impiego del segnale di «*zona di attività*» come un normale segnale di direzione, mentre le singole attività possono essere indicate all'interno della «*zona*». La consuetudine di autorizzarne l'installazione anche sulle strade esterne alla zona industriale è una pratica di larga diffusione che deve essere riportata alla correttezza regolamentare. Casi specifici di attività industriale isolata possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad una puntuale istruttoria da parte dell'ente proprietario della strada, che valuterà la necessità di indicarla come segnale stradale in funzione della utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.

Un ulteriore esempio di impiego di segnali difformi rispetto alle prescrizioni regolamentari riguarda il segnale di «*area pedonale*».

Tali aree sono individuate per garantire il movimento dei pedoni nelle migliori condizioni di sicurezza tanto che il Regolamento ammette solo specifiche e limitate deroghe per la circolazione di utenze diverse.

Risultano invece casi frequenti di aree pedonali nelle quali sono previste ulteriori deroghe rispetto a quelle previste dal regolamento, vanificando così il principio alla base del segnale. In tali casi evidentemente è stata scelta un erronea segnaletica perchè quella più aderente risulta essere il segnale di «*zona a traffico limitato*».

5.3.3 Impiego di segnali in situazioni che non ne richiedono l'utilizzo

L'impiego superfluo dei segnali è una pratica molto diffusa, riscontrabile su qualsiasi tipo di strada, dalle autostrade alle strade locali.

La corretta tecnica di installazione dei segnali stradali richiede soprattutto che sia posto in opera il segnale, ancorché integrato da pannelli, esclusivamente del tipo richiesto dalla situazione che si intende disciplinare o segnalare.

In particolare, quando una norma di comportamento prescrive un divieto o un obbligo per l'utente della strada, il segnale verticale avente lo stesso significato è superfluo, anzi, in molti casi, produce un effetto diseducativo sull'utenza. Infatti, quando il segnale manca, in una situazione analoga a quella in cui è stato erroneamente posto in opera, può nascere nell'utente il dubbio sulla necessità di dover rispettare o meno l'obbligo o il divieto.

Un esempio di questo caso è il segnale di divieto di fermata o di sosta, talvolta con pannello aggiuntivo, posto spesso all'inizio delle gallerie dove per norma generale (art. 158 cod. str.) è vietata sia la fermata che la sosta, o sulle corsie di emergenza dove per norma generale (art. 176 cod. str.) è vietata la sosta. E' evidente che la mancanza di questo segnale, nelle stesse condizioni di posa e magari sullo stesso itinerario, può indurre l'utente a comportarsi in modo diverso.

Va anche censurato un altro caso di spreco e di uso improprio di segnali molto diffuso. Si tratta dei segnali di *«limite»* massimo di velocità 50 Km/h (fig. II.50 reg.) e di divieto di segnalazioni acustiche (fig. II.51 reg.) in abbinamento ai segnali di *«inizio centro abitato»* (fig.II.273 reg.).

Poiché nel segnale di *«inizio centro abitato»* sono, invero, già insite le due prescrizioni richiamate, ne deriva che i due cartelli risultano inutili. La ripetizione del *«limite massimo di velocità 50 Km/h»* su strade interne ai centri abitati non ha, per le ragioni esposte in precedenza, alcun senso.

Si rammenta inoltre che sono vietate aggiunte di qualsiasi natura al segnale di inizio centro abitato, quali quelle di comune denuclearizzato, gemellaggi con altre località, appartenenza a comunità particolari, ed altre indicazioni quali città del vino o similari, ecc.

Analogamente non ha senso impiegare segnali stradali per indicare ovvie situazioni, come ad esempio l'impiego del segnale *«percorso pedonale»* (fig. II.88 reg.) su un marciapiede rialzato che con ogni evidenza è destinato ai pedoni, ovvero il segnale

«attraversamento pedonale» (fig. II.303, reg.), in corrispondenza di intersezioni o di attraversamento regolato da impianto semaforico.

Cartelli superflui sono anche i pannelli integrativi che ribadiscono lo stesso concetto o i limiti del segnale principale. Alcuni esempi significativi sono i seguenti:

a) utilizzo dei pannelli *«0-24»* e/o pannello *«rimozione coatta»* posti al di sotto del segnale di divieto di fermata. Sia l'uno che l'altro sono inutili, da soli o insieme, in quanto il segnale di divieto di fermata ha validità permanente e di per se comporta la rimozione (art. 120, comma 1, lettera b, del reg.)

b) segnali di pericolo con pannelli integrativi che ribadiscono il significato del simbolo del segnale stesso, ad esempio:

- pannello integrativo con la dicitura *«raffiche di vento» o «vento forte»* in abbinamento con il segnale di fig. II.33
- pannello integrativo con la dicitura *«strada dissestata» o «strada deformata»* in abbinamento con il segnale di fig. II.1
- pannello integrativo con la dicitura *«caduta massi» in* abbinamento ai segnali di figg. II.30/a e 30/b
- pannello integrativo con la dicitura *«strada sdrucciolevole»* in abbinamento al segnale di fig. II.22

c) pannello distanziometrico *«150 metri»* abbinato ai segnali di pericolo in ambito extraurbano che devono essere normalmente posti a tale distanza

d) pannello indicante *«inizio»* (fig. *II.*5/al e 5/bl) in abbinamento con segnali prescrittivi che hanno validità già, di per se stessi, dal punto in cui sono installati; e pannello integrativo di *«fine»* (figg. *II.*5/a3 e 5/b3) posto in abbinamento con il segnale di fine prescrizione (figg. II.70, 71, 72, 73); ovvero segnale di *«fine prescrizione»* in corrispondenza di una intersezione

5.4 Impieghi non corretti della segnaletica stradale orizzontale

L'importanza della segnaletica orizzontale non è sempre percepita dagli Enti proprietari di strade. Infatti è abbastanza evidente che non sempre detta segnaletica è sufficiente a garantire sicurezza nella circolazione, specie in condizioni notturne o di scarsa visibilità, condizioni, queste, nelle quali si avverte come indispensabile la necessità di una guida ottica continua.

Fonte di confusione è, inoltre, il permanere in opera di strisce di margine di colore giallo in quanto, ormai, l'unificazione del sistema prevede solo strisce bianche, salvo i casi di segnaletica temporanea o di corsie specializzate (artt. 35 e 141 reg.).

In tale situazione l'utente, ritenendo di essere in presenza di un cantiere stradale potrebbe adottare una condotta di guida

eccessivamente prudente, con la conseguenza di causare intralcio alla circolazione.

5.5 Impieghi non corretti della segnaletica stradale luminosa

Un richiamo particolare merita la segnaletica semaforica che dopo molti anni dall'entrata in vigore delle norme che la disciplinano e oltre tre anni dalla scadenza del termine di adeguamento, viene mantenuta con simboli e funzionamento non conformi alle nuove disposizioni regolamentari (artt. 159 e 169 reg.). Costituiscono esempio di tali difformità le lanterne per l'attraversamento pedonale, ancora del vecchio formato e tipo, il funzionamento delle luci con la contemporaneità del giallo e del verde, che comporta peraltro anche un maggior consumo di energia, e l'impiego irregolare delle lanterne di corsia.

A volte sullo stesso itinerario si hanno sistemi di regolazione attualizzati ed altri non ancora aggiornati con evidente disagio e confusione per l'utente della strada.

5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare

Tra i dispositivi di segnaletica complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per segnaletica complementare, quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta.

Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.

Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli.

I chiodi o le calotte (art. 154 reg.) possono essere impiegati solo con il significato di linea continua, e non sono consentite altre utilizzazioni.

I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153 reg.), molto utili in zone singolari o soggette a nebbie frequenti, devono

essere dello stesso colore della segnaletica che rafforzano. I cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus o le piste ciclabili (art. 178 reg.) devono essere installati con continuità, alla stessa maniera della linea gialla continua che sostituiscono, e devono essere mantenuti in opera in modo che siano sempre visibili, ad evitare incidenti da parte di utenti distratti. Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.

I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili.

Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l'impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l'ordinanza che ne dispone l'impiego sia opportunamente motivata, e che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro localizzazione.

E' indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.

I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi.

Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

5.7 Segnaletica temporanea

Tra gli impieghi di segnaletica non regolare, un particolare accento deve essere posto su quella temporanea ed in particolare su quella impiegata nei cantieri stradali. Ciò in quanto si assiste normalmente, specie sulla viabilità ordinaria o nei centri abitati, ad una scarsa attenzione sia dell'Ente proprietario che dell'esecutore materiale dei lavori, circa l'impiego di materiali idonei allo scopo.

La presenza di un cantiere sulla strada costituisce un'anomalia al normale svolgersi della circolazione; di qui la necessità di far sì che gli utenti della strada abbiano tempestivamente e con chiarezza le necessarie informazioni sul come comportarsi.

Paradossalmente, ad una situazione che richiede il massimo di informazioni, corrispondono normalmente i segnali meno efficienti in termini di qualità e di collocazione. Vengono troppo spesso impiegati segnali usurati, deformati e collocati in modo da risultare scarsamente visibili. Tale fenomeno risulta ancora più aggravato di notte o in condizioni di scarsa visibilità, anche perché i dispositivi luminosi impiegati per migliorare la visibilità sono sovente scadenti e non sono tra quelli approvati da questo Ministero a norma dell'art. 36 del Regolamento.

La segnaletica orizzontale provvisoria prevista per i cantieri di lunga durata (più di 7 giorni lavorativi) è anch'essa troppo spesso di qualità scadente e non in armonia con le disposizioni dell'art. 35 del Regolamento. **Di rado infatti vengono utilizzati prodotti rimovibili che evitano la confusione che può nascere quando il cantiere viene rimosso e restano visibili tracce di segnali orizzontali temporanei unitamente a quelli permanenti.** A volte, di contro, si assiste al tracciamento di segnaletica orizzontale temporanea anche quando questa non è necessaria, non essendo quella permanente presente in contrasto con il regime provvisorio di circolazione.

La scarsa cura per questo tipo di segnaletica si manifesta anche quando si osserva la presenza, in zona di cantiere, di segnali permanenti e provvisori in contrasto fra loro, con ovvia confusione dell'utente della strada. In altre circostanze, poi si è avuto modo di constatare che permangono i segnali provvisori anche una volta cessate le cause che ne hanno giustificato la messa in opera.

Ovviare alle carenze richiamate nei precedenti paragrafi e nel presente non comporta grandi sforzi, nè grandi spese, essendo sufficiente una comune diligenza del personale preposto, sia dell'Ente proprietario della strada che degli organi di polizia stradale, oltre che degli esecutori dei lavori. Per contro si ottiene certamente una maggiore sicurezza e non si incorre nelle responsabilità in caso di incidenti le cui cause potrebbero essere attribuite alle carenze sinteticamente descritte.

§6. PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA E PROGETTI DI SEGNALAMENTO

6.1 Necessità dell'adeguamento

I segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse all'utente della strada.

L'utente deve infatti poter disporre di tutti gli elementi necessari per operare le sue scelte dipendenti dal messaggio ricevuto dalla segnaletica. Per conseguire questo risultato occorre studiare attentamente ogni segnale in relazione alla sua collocazione affinché il messaggio trasmesso sia facilmente comprensibile evitando, soprattutto per i segnali di indicazione, la tendenza ad installare segnali di dimensioni minime standardizzate che, tuttavia, potrebbero risultare utili in peculiari condizioni ambientali.

Si richiama la particolare attenzione degli Enti proprietari in genere ed in particolare dei Comuni sulla necessità di adottare un tempestivo piano di adeguamento, non essendo tollerabili le inadempienze richiamate nel precedente capitolo 5. In difetto di tale adempimento ed in caso di grave pericolo per la sicurezza, potranno ricorrere le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo previsto all'articolo 5, comma 2, del Codice.

6.2 Necessità ed opportunità dei progetti di segnalamento

Per conseguire l'obiettivo di una corretta utilizzazione dei segnali stradali, il progetto di segnalamento è strumento indispensabile per organizzare nel modo più congruo e razionale le informazioni utili e necessarie a garantire la sicurezza nella guida (art. 77, comma 2, reg.).

Dal parco segnaletico esistente si evidenzia invece che il segnalamento stradale, sia in campo urbano che extraurbano, non è espressione di uno specifico progetto, ma rappresenta piuttosto il risultato di interventi saltuari e spesso disomogenei tra di loro.

Per evitare che siffatti eventi si ripetano nel futuro, è necessario predisporre progetti organici di segnalamento stradale (art. 77 reg.), affidati a tecnici specializzati, dei propri uffici tecnici del traffico o esterni, idonei a valutare le diverse soluzioni

possibili, scegliendo quelle tecnicamente ed economicamente più valide.

In proposito occorre aggiungere che l'opera di questi tecnici specializzati appare tanto più necessaria in quanto il traffico, a seconda che si svolga su strade urbane od extraurbane, presenta caratteristiche ed esigenze diverse che, per essere soddisfatte, richiedono una differente impostazione dei relativi piani o progetti di segnalamento con l'adozione di criteri diversi in ordine alla posa in opera dei segnali.

Il progetto di segnalamento, essendo riferito nella quasi totalità dei casi ad opere pubbliche, deve essere in armonia anche con le norme vigenti in materia di progettazione ed esecuzione. Si richiama in particolare l'aspetto procedurale nelle sue varie fasi, fino alla migliore definizione esecutiva dell'intervento.

In ogni caso è necessario che sia assicurata la maggiore uniformità possibile nei criteri di scelta dei segnali e della loro installazione.

Qualunque problema possa sorgere nella fabbricazione dei segnali e qualunque perplessità si manifesti nella svariata casistica della scelta del segnale appropriato ad ogni situazione, potranno essere risolti nel quadro della indispensabile uniformità sul piano nazionale.

Ove dovessero sorgere perplessità sulla corretta fabbricazione e impiego, gli interessati potranno comunque prospettare il caso all'Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, cui è demandato il controllo ispettivo sull'intera segnaletica stradale anche attraverso i competenti uffici periferici presso i Provveditorati regionali alle OO.PP.

§7. CONTROLLO DELL'EFFICIENZA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

7.1 Controllo dell'efficienza della segnaletica

Il controllo tecnico della segnaletica previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice consiste nella delicata e costante azione che l'ente deve assicurare per mantenere a livello ottimale le condizioni di manutenzione e di efficienza della segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: verticale, orizzontale, luminosa e complementare.

All'Ente proprietario, in forza delle richiamate norme del Codice e delle considerazioni che precedono, spetta:

a) la ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato di manutenzione e di efficienza;

b) la verifica delle condizioni di impiego dei segnali stradali in opera e riscontro della loro durata ai fini della *«vita utile»*;

c) il riscontro sull'opportunità di eliminare segnali non congruenti, non necessari o non più rispondenti alle situazioni e condizioni della strada;

d) la verifica della segnaletica in opera in rapporto alla disciplina prevista dai relativi provvedimenti amministrativi;

e) il riesame e lo studio della effettiva esigenza di segnaletica per le specifiche situazioni di circolazione;

f) la verifica periodica di valutazione della rispondenza della segnaletica di indicazione alle esigenze del traffico e alle necessità dell'utenza;

g) la progettazione, per aree omogenee, di sistemi di segnalamento appropriati, conformi alla normativa vigente e soprattutto di miglioramento dell'arredo della strada nell'interesse generale dell'utenza e della sicurezza stradale.

7.2 Obbligo della manutenzione della segnaletica stradale.

La manutenzione della segnaletica stradale è un compito specifico dell'Ente proprietario e di estrema importanza al fine di garantire la sicurezza e la fluidità di circolazione. Premesso che l'attività manutentoria va considerata nella sua comune distinzione di ordinaria e straordinaria, in questa sede occorre soffermarsi sulla manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme di tutti quegli interventi che non modificano il progetto originario.

Tale manutenzione implica la cura costante di tutti gli elementi di segnalamento che costituiscono la dotazione di arredo, che riguarda sia la segnaletica verticale, sia quella orizzontale e, necessariamente, tutta l'altra complementare nonché gli impianti di semafori o di segnali luminosi.

E' indispensabile che gli Enti proprietari delle strade porgano la massima cura nell'assicurare una continua e accurata «assistenza» al cospicuo patrimonio di arredo stradale, che richiede, come qualunque installazione, una adeguata manutenzione (anche per conseguire utili economie di gestione) e la verifica periodica delle condizioni di efficacia.

Sono tuttora visibili segnali stradali di vecchio tipo, usurati, scoloriti o difformi da quelli previsti dalle norme, che non sono stati rimossi neppure in occasione della posa in opera di nuovi segnali, mentre la manutenzione della segnaletica verticale costituisce un impegno di per sé periodico dovuto alla vita utile dei segnali.

L'azione di degrado degli agenti atmosferici, l'usura prodotta dal traffico, i danni conseguenti ad atti vandalici o ad urti sulle superfici utili, che pongono a nudo il sottostante supporto, sono deficienze che possono essere adeguatamente eliminate con una costante opera di controllo e di manutenzione.

Non sembra inutile ribadire, al riguardo, quanto previsto all'art. 82, comma 2 del Regolamento, in merito alla necessità che i sostegni dei segnali siano dotati, nel caso di sezione circolare, di dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno. Ciò, al fine di contrastare la diffusa e deleteria pratica, specie in ambito urbano, della rotazione del segnale a causa di azioni vandaliche.

Alla diligenza con la quale gli Enti proprietari delle strade devono provvedere alla posa in opera della segnaletica, **deve corrispondere identica cura del patrimonio segnaletico per mantenerlo sempre in piena efficienza.**

Particolare attenzione dovrà essere posta affinché i segnali siano sempre visibili, ad esempio recidendo i rami e gli arbusti che determinano una pericolosa azione schermante. Tale circostanza va controllata sul posto, a partire dalla distanza utile dalla quale il segnale deve essere avvistabile.

Particolarmente soggetta all'usura è la segnaletica orizzontale per la quale più frequente dovrà risultare l'opera di rifacimento per assicurarne sempre la piena visibilità.

La frequenza dei rifacimenti dipende dal tipo della pavimentazione, dalla composizione e dalle modalità di applicazione dei materiali, nonché dalle condizioni climatiche e dall'intensità del traffico.

Particolare cura deve essere posta al ripristino delle linee discontinue in modo che i nuovi segmenti coincidano il più esattamente possibile con quelli preesistenti, cosicché i segni appaiano chiari e nitidi, senza possibilità di ridotta od erronea percezione. **Un attraversamento pedonale eccessivamente degradato può risultare invisibile al conducente di un veicolo, mettendo così a repentaglio l'incolumità dei pedoni che lo impegnano con illusoria sicurezza.**

§8. REPERIMENTO DEI FONDI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA

8.1 Adempimenti amministrativi per la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie

Sulla base dei criteri fissati dall'articolo 208, commi 2 e 4 dei Codice, gli Enti proprietari di strade, quali le Province e i Comuni, sono tenuti a determinare annualmente con delibera della giunta le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e alla manutenzione della segnaletica stradale.

In tal modo almeno in parte possono essere reperiti i fondi necessari per curare adeguatamente il mantenimento della segnaletica stradale. Tuttavia, ove non sia sufficiente tale reperimento di fondi per le esigenze della rete stradale dell'Ente, sussiste comunque l'onere di copertura di tali spese mediante le previsioni ordinarie di bilancio.

Va ricordato altresì che l'art. 393 del regolamento fa obbligo agli Enti locali di istituire un apposito capitolo di bilancio, di entrata e di uscita.

Per le somme introitate e per le spese effettuate ogni anno dovrà essere fornito **rendiconto finale al Ministero dei lavori pubblici** da parte degli Enti locali che hanno tale obbligo.

Al riguardo, poichè la quasi totalità delle province e dei comuni è inadempiente per quanto attiene alle comunicazioni dovute al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del Codice e del comma 2 dell'art. 393 del Regolamento, tale inadempimento, se sintomatico della carenza del prescritto rendiconto, è suscettibile di apposite sanzioni e, se del caso, di denuncia di eventuale danno all'Erario.

8.2 Copertura finanziaria delle spese per la segnaletica. Impiego irregolare dei proventi delle sanzioni pecuniarie

Il finanziamento delle opere relative al segnalamento stradale fa parte delle scelte di politica finanziaria che ogni amministrazione proprietaria di strade determina per assicurare il mantenimento ed il potenziamento della strada nel suo complesso. Normalmente sono comprese le opere sussidiarie relative alle pertinenze, all'arredo ed ai servizi. **Spetta quindi agli uffici preposti alla viabilità o al traffico**

prevedere annualmente, nelle previsioni di bilancio, o nel Piano Economico di Gestione, le necessarie risorse per far fronte all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'arredo stradale e della segnaletica stradale in particolare. Queste spese non possono, ad avviso di questo Dicastero, non considerarsi tra quelle primarie per il funzionamento dei servizi essenziali trattandosi di finalità di ordine generale che investe l'aspetto più delicato della sicurezza pubblica in generale e della mobilità stradale in particolare.

Poiché è accertato che circa il 70% degli incidenti stradali avvengono lungo le strade urbane, deve ritenersi impegno prioritario dei Comuni il finanziamento necessario per far fronte alle esigenze in argomento per ottenere un efficace abbattimento dell'alto tasso di sinistrosità che si registra annualmente. Pertanto, si richiama l'attenzione in particolare dei più grandi Comuni, sulla tassatività della destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, opportunamente riconosciute a loro favore, per far fronte a tutte le spese dirette alla manutenzione, al rinnovo dell'arredo e al mantenimento in condizioni ottimali di sicurezza della strada e delle sue pertinenze.

E' noto, peraltro, il non infrequente fenomeno di Enti locali, i quali, basando probabilmente le loro scelte su un non corretto esercizio della propria autonomia finanziaria, ritengono di gestire le somme introitate a norma dell'art. 208, comma 1, del Codice, devolvendole a finalità e scopi diversi da quelli indicati nel successivo comma 4, cioè **«al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale..... ».**

Si richiama, al riguardo, la particolare cura degli amministratori circa il corretto uso dei predetti fondi, allo scopo, tra l'altro, di non incorrere nelle conseguenti responsabilità.

§9. CONSIDERAZIONE FINALE

Vale ricordare a tutti gli Enti proprietari che destinare risorse finanziarie in questo settore è fondamentale per raggiungere, seppure in via indiretta un generale risparmio in costi sociali che il Paese sopporta a causa della sinistrosità stradale. Gli oltre 6.500 morti annuali ed i circa 4 milioni di incidenti registrati dalle varie compagnie assicuratrici determinano effetti economici di altissimo peso per la comunità nazionale, per cui deve essere impegno di tutti i soggetti coinvolti adoperarsi per limitarne l'entità e le conseguenze.

Occorre essere consapevoli che l'impegno non solo dello Stato ma anche di tutti gli Enti competenti in questa opera identifica e testimonia il grado di civiltà della Nazione.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 70

00A15766

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 21 dicembre 2000.

Insediamento della sezione centrale di controllo di legittimità su atti e la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il regolamento che ha previsto la costituzione degli organi di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000;

Vista la deliberazione in data 18-19 dicembre 2000, con la quale il consiglio di presidenza della Corte dei conti ha disposto l'insediamento, a decorrere dal 1° gennaio 2001, della sezione centrale di controllo di legittimità su atti e della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

La sezione centrale di controllo di legittimità su atti e la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato sono insediate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: STADERINI

00A15796

DECRETO 21 dicembre 2000.

Insediamento delle sezioni regionali di controllo nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il regolamento che ha previsto la costituzione degli organi di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000;

Vista la deliberazione in data 18-19 dicembre 2000, con la quale il consiglio di presidenza della Corte dei conti ha disposto l'insediamento, a decorrere dal 1° gennaio 2001, delle sezioni regionali di controllo nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;

Decreta:

Le sezioni regionali di controllo nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, sono insediate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: STADERINI

00A15797

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 7 dicembre 2000.

Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 21, comma 2, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (Determinazione n. 53/00).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

In data 14 novembre 2000, presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, è stata tenuta un'audizione per la discussione di alcune questioni interpretative relative al criterio di aggiudicazione degli appalti dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riferimento alla valutazione del «valore tecnico delle opere progettate»;

L'interesse per le questioni era derivato dall'esame di una segnalazione dell'impresa Provera & Carrassi, in un primo tempo archiviata e poi riconsiderata in seguito ad un'ulteriore segnalazione da parte dell'impresa, che aveva denunciato presunte irregolarità commesse dalla Sintesi S.p.a. in occasione di una gara di appalto bandita mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con riferimento alla normativa di cui alla direttiva 93/37/CEE, per la costruzione di un parcheggio sotterraneo nel comune di Brescia;

Secondo la prospettazione della Provera & Carrassi andava, invece, fatto esclusivo riferimento alla normativa interna, la quale consente il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nel caso di appalto-concorso, ovvero per l'affidamento di concessione di lavori pubblici;

La Provera & Carrassi denunciava anche un'errata applicazione del criterio prescelto, stante la ritenuta immodificabilità del progetto e dato che i parametri di valutazione dell'offerta erano stati fissati in maniera da lasciare piena discrezionalità di valutazione alla stazione appaltante, senza garantire al massimo l'obiettività della scelta ed assicurare la rigorosa osservanza del principio della *par condicio* tra i concorrenti;

La Sintesi S.p.a. contestava pregiudizialmente che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici avesse legittimazione ad occuparsi della questione, nella considerazione che l'opera appaltata era di interesse regionale e come tale esulava da ogni forma di controllo da parte dello Stato. Nel merito, la società affermava che la gara era stata indetta con riferimento all'indicato criterio di selezione dei concorrenti in base alla considerazione che trattavasi di appalto disciplinato dalla normativa comunitaria che consente, alternativamente, per la scelta del contraente, di fare riferimento al prezzo più basso, ovvero a favore dell' offerta economicamente più vantaggiosa;

Emergeva nel corso della discussione della questione che, avverso il risultato della gara indetta dalla Sintesi S.p.a., la Provera & Carrassi non aveva proposto alcun ricorso giurisdizionale e che l'impugnazione inizialmente proposta avverso la gara medesima da parte del Collegio costruttori di Brescia era stata successivamente rinunciata;

Con nota del 30 novembre 2000, la Sintesi S.p.a. illustrava, con dovizia di argomentazioni, le tesi già esposte in sede di audizione;

Considerato che:

La questione pregiudiziale, concernente l'eccepita carenza di potere dell'Autorità di vigilanza relativamente ai lavori pubblici di interesse regionale, va risolta, a prescindere dalla natura regionale o meno delle opere in esame, in base al disposto dell'art. 4, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che individua l'ambito della vigilanza dell'Autorità con riferimento ai lavori pubblici, anche di ambito regionale. Detta norma è coerente con quanto dispone il comma 2, dell'art. 1, della legge stessa;

E tanto in coerenza con il comma 2, dell'art. 1, della legge stessa, secondo cui, per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni e delle province autonome, i principi di cui alla legge n. 109/1994 «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato»;

Tra i principi desumibili dalla legge quadro indicata, infatti, la Corte costituzionale ha espressamente individuato quello relativo alla istituzione dell'Autorità di vigilanza, che «rappresenta uno dei cardini della riforma della materia», le cui attività «assumono carattere strumentale rispetto alla conoscenza ed alla vigilanza nel complessivo settore dei lavori pubblici» (Corte costituzionale, sentenza 23 ottobre 1995, n. 482);

Quanto, poi, alle modalità di esercizio della potestà di vigilanza, riconosciuta all'Autorità dall'indicato art. 4, della legge n. 109/1994, la funzione di garanzia del rispetto del diritto comunitario ed interno legittima interventi preventivi intesi ad evitare le «violazioni legislative e regolamentari». Ed è esclusivamente in siffatta prospettiva che si giustifica l'interesse per le questioni generali emerse nel caso esaminato, senza alcun intento da parte dell'Autorità di vigilanza di alimentare controversie e di sostituirsi con proprie valutazioni agli organi giurisdizionali competenti;

Nel merito delle questioni, va considerato che — come rilevato dalla impresa ricorrente — nel sistema della legge-quadro n. 109/1994, l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata esclusivamente con riferimento al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (comma 1, art. 21, legge n. 109/1994), essendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consentito nei soli casi dell'appalto-concorso, ovvero di concessione di costruzione e gestione dei lavori pubblici (commi 2 e 4, art. 20, legge n. 109/1994);

Va, inoltre, rilevato che tra i soggetti tenuti all'applicazione della legge quadro n. 109/1994 indicata, sono ricompresi, tra gli altri, i «concessionari di servizi pubblici» (comma 2, lettera *b),* art. 2, legge n. 109/1994), e che alle prescrizioni della legge medesima anche detti soggetti sono obbligati con riferimento a tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore ed indipendentemente, pertanto, dalla normativa vigente al momento dell'assentimento della concessione;

Quanto, poi, alla questione relativa alla compatibiità con l'ordinamento comunitario della indicata disciplina interna sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, va tenuto presente che, effettivamente, il comma 1, lettere *a)* e *b),* dell'art. 30, della direttiva del Consiglio n. 93/37/CEE, del 14 giugno 1993, dispone, testualmente, che i criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono: «o unicamente il prezzo più basso; o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto; ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico». Al fine di assicurare la concorrenza, la normativa comunitaria, nel presupposto implicito che gli unici criteri di selezione delle offerte idonei a garantirla siano quelli in precedenza indicati, prevede, dunque, la possibilità di scegliere tra l'uno e l'altro e stabilisce, nel caso in cui si dovesse ricorrere al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di tenere presente «diversi criteri secondo l'appalto», quali quelli esemplificativamente in precedenza elencati;

Va considerato, tuttavia, che la legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 e successive modificazioni non ha inteso limitarsi a dare mero recepimento sul piano interno alla direttiva comunitaria proponendosi, invece, di innovare e modificare radicalmente la materia degli appalti di lavori pubblici in una prospettiva organica e completa, con una regolamentazione unitaria di tutti gli appalti di qualsiasi importo, ispirata tendenzialmente al rispetto dei principi del diritto comunitario. E con specifico riferimento al criterio di selezione dei concorrenti, l'art. 21, della legge stessa, in una ritenuta — da parte di esso legislatore — prospettiva di maggior rigore, ha disposto che all'aggiudicazione degli appalti si debba pervenire, nei pubblici incanti e nella licitazione privata, con il solo criterio del prezzo più basso che riduce al massimo la discrezionalità della stazione appaltante, consentendo il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i soli casi dell'appalto-concorso e della concessione di costruzione e gestione;

Né può ritenersi che così disponendo la normativa interna si sia posta in contrasto con quella comunitaria con conseguente necessità di farne disapplicazione, dal momento che non «determina una lesione del diritto comunitario» la norma interna che, al fine di assicurare «in modo più esteso» la concorrenza, regolamenti un determinato istituto in maniera difforme da quanto previsto in sede comunitaria (Corte costituzionale sentenza n. 482/1995);

Quanto, infine, alla questione riguardante la concreta applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, va rilevato che la relativa disciplina, contenuta nel comma 2, art. 21, della legge-quadro n. 109/1994 e nell'art. 91 del regolamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, rinvia, tra gli elementi di valutazione, «al valore tecnico ed estetico delle opere progettate»;

Ne consegue che al sistema in esame è possibile ricorrere soltanto nel caso in cui sia previsto l'apporto progettuale dei concorrenti e, conseguentemente, nel presupposto della mancanza di un progetto dell'amministrazione esecutivo ed immodificabile, anche se le possibili «modifiche al progetto predisposto dall'amministrazione (stessa) non possono configurare un'alternativa progettuale, ma devono limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali, nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base» (Cons. St., Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6367);

Per tutte le suesposte considerazioni si è dell'avviso che:

1) nel sistema della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994, l'aggiudicazione dei pubblici appalti può avvenire soltanto con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, essendo possibile fare ricorso a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle sole ipotesi dell'appalto-concorso e della concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici;

2) le regole indicate trovano applicazione nel caso di appalti di lavori di qualsiasi importo e non soltanto inferiore alla soglia comunitaria, e la relativa disciplina non può ritenersi contrastante con il comma 1 dell'art. 30 della direttiva del Consiglio 93/37/CEE;

3) qualora nei casi consentiti dalla legge e diversi da quello preso in esame, nella concreta applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia prevista la valutazione del «valore tecnico» per consentire detta valutazione occorre che il progetto sia modificabile da parte dei concorrenti.

Roma, 7 dicembre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A15799

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2000.

Aggiudicazione pubblici appalti nel settore della pubblica illuminazione urbana. (Determinazione n. 55/00).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Con esposto del 9 febbraio 2000, l'amministratore unico della Lights in the world S.r.l. segnalava a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che alcune amministrazioni comunali violavano la normativa vigente in materia di aggiudicazione delle gare di appalto nel settore della illuminazione urbana. In particolare, l'esponente denunciava che alcuni capitolati di appalto contenevano l'indicazione di specifiche tecniche, nonché disegni di articoli per l'illuminazione pubblica riferiti a prodotti compresi nei cataloghi della ditta «Domenico Neri S.r.l.», violando il disposto di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358/1992 e dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 157/1995. Veniva allegata alla segnalazione la documentazione relativa a dieci gare esperite da nove comuni per lavori di illuminazione pubblica da cui risultava che era stato fatto richiamo a prodotti ed articoli della ditta Neri ovvero «tipo» Neri per descrivere le specifiche tecniche delle forniture;

Le stazioni appaltanti segnalate dall'esponente, richieste di chiarimenti, si giustificavano richiamando «il particolare oggetto dell'appalto», costituito da prodotti di decoro da installare in contesti di particolare valore architettonico anche a completamento di precedenti interventi, per la cui più precisa individuazione si era ritenuto di fare riferimento a prodotti di una determinata ditta con l'aggiunta delle espressioni «o equivalente», «o similare», «tipo»;

Con riferimento ai dati indicati, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici disponeva una audizione dell'esponente e del legale rappresentante della ditta Neri S.r.l. Seguiva l'acquisizione di memorie illustrative delle rispettive posizioni e la discussione orale della questione;

Considerato che:

Nella relazione dell'ufficio ispettivo di questa Autorità di vigilanza si fa riferimento a nove comuni che avrebbero pubblicato bandi di gara relativi ad impianti di illuminazione pubblica contenenti riferimenti a prodotti della ditta Neri S.r.l. Il dato è contestato dalla ditta Neri la quale, nella memoria del 26 settembre 2000, precisa di avere venduto, relativamente ai casi segnalati, suoi prodotti a ditte installatrici-appaltatrici di soli quattro dei comuni indicati dall'ufficio ispettivo;

Al riguardo ritiene il consiglio della Autorità di vigilanza di poter prescindere dall'ulteriore approfondimento della questione, dal momento che si tratta, in ogni caso, di un numero esiguo di stazioni appaltanti, le cui acquisite giustificazioni inducono ad escludere che vi sia stata una dolosa violazione della normativa, tale da configurare l'ipotesi di illecita concorrenza per cui se ne debba fare segnalazione alla autorità competente;

Va anche dato atto che la Neri S.r.l., è azienda leader in un ristretto mercato di produttori degli articoli in ghisa per l'arredo e la illuminazione dei centri storici ed alla base della sua attività vi è un continuo studio delle varie tipologie di articoli come realizzati nei secoli passati; ricerca prodromica alla rielaborazione dei modelli ed alla creazione di nuovi disegni che siano coerenti con le forme del passato ma che, allo stesso tempo, si armonizzano con i gusti e le richieste più recenti e, non ultimo, siano conformi alle più recenti esigenze e normative di carattere più specificamente tecnico;

Va poi precisato che, in base al disposto di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, nelle gare di appalto relative alle forniture ed ai servizi è vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione, nelle clausole contrattuali, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, o ottenuti mediante un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o di escludere determinati fornitori o produttori. È vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di una origine o di una produzione determinata. Tuttavia, tale indicazione è consentita quando l'oggetto della prestazione richiesta non possa essere descritto diversamente mediante specifiche tecniche precise e comprensibili per tuffi gli interessati e sempre che la stessa venga accompagnata con la dizione «o equivalente»;

Analoghe prescrizioni sono poi contenute nel comma 3 dell'art. 16 del regolamento generale 21 dicembre 1999, n. 554, relativo agli appalti di lavori, secondo cui è vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o eliminarne altre o che indichino marchi brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione «o equivalente», allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili;

Sulla finalità perseguita delle indicate norme non vi è stata sostanziale contrapposizione tra le parti, convenendo, entrambe, che le stesse sono intese ad evitare, nei pubblici appalti, l'elusione del principio della concorrenza, attraverso la previsione, nel caso di procedure di gara formalmente aperte, di clausole del bando che, richiedendo un determinato e specificato bene, di fatto finiscono per favorire il relativo produttore;

Ne segue che, pur tenuto conto della specificità del mercato degli appalti relativi alla illuminazione dei centri storici e le ragioni della Neri S.r.l., fondate sulla notorietà del prodotto e sulla sua affidabilità sul piano della qualità e della rispondenza alle esigenze, anche culturali e storiche, non può giustificarsi, una generale deroga al principio della concorrenza, ma questo principio è rispettato, peraltro, sia ove si individuino specifiche tecniche dell'oggetto della prestazione, sia ove si faccia, per non esser possibile descrivere in maniera sufficientemente precisa e comprensibile l'oggetto stesso, espressa menzione nei bandi di gara al prodotto di una ditta, perché seguita dall'espressione «o equivalenti»;

Rimane, ovviamente, salva la valutazione in sede di accettazione del prodotto, sulla sua idoneità specifica, valutazione rimessa alla stazione appaltante;

Per le considerazioni esposte:

la notorietà di un prodotto e la sua affidabilità non giustificano il fatto che se ne indichi in una gara di appalto il marchio o la provenienza da una ditta determinata, a meno non risulti impossibile individuarne diversamente il tipo mediante specifiche tecniche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati alla gara medesima, ma allora la indicazione del marchio o della ditta deve essere seguita dalla previsione nel bando dell'accettazione di prodotti «equivalenti».

Roma, 14 dicembre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A15800

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 novembre 2000.

Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale. (Deliberazione n. 11/00/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del giorno 14 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il Piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000 «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Tenuto conto della rilevante richiesta di blocchi di numerazione geografica da parte dei nuovi operatori;

Considerata la scarsità di risorse di numerazione in molti distretti che non permette di soddisfare le richieste pervenute;

Considerata la necessità di disporre, in tempi brevi, di risorse di numerazione, anche in previsione dei prossimi provvedimenti relativi all'accesso disaggregato a livello di rete locale e all'assegnazione delle frequenze per i collegamenti di utente in ambito locale;

Considerate le possibili soluzioni che permettano di aumentare la disponibilità della numerazione geografica a medio-lungo periodo, con particolare riferimento a:

a) l'assegnazione di ulteriori indicativi, da sovrapporre a quelli esistenti, ai distretti con disponibilità di numerazione limitata;

b) l'assegnare ai servizi geografici di una ulteriore prima cifra oltre allo «0»;

c) l'estensione della lunghezza delle numerazioni nazionali ad undici cifre per le numerazioni di utente con la prima cifra «1» dopo l'indicativo di distretto;

Ritenuto che tali risorse possono essere acquisite mediante l'estensione della lunghezza delle numerazioni nazionali ad undici cifre;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Udita la relazione del commissario ing. Lari relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'art. 5, comma 7, del «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa», approvato con delibera n. 6/00/CIR, è sostituito dal seguente:

«6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel piano organizzato per servizi è di 11 cifre».

2. I numeri significativi, con lunghezza di 11 cifre, sono assegnati a partire dal 29 dicembre 2000 per numerazioni di utente con prima cifra «1» dopo l'indicativo di distretto.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A15841

DELIBERAZIONE 29 novembre 2000.

Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni. (Deliberazione n. 824/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 29 novembre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

Vista la propria delibera n. 278/99 «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;

Visto l'art. 4 «Reti e servizi di telecomunicazioni» ed in particolare il comma 3, della richiamata legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 «Disposizioni in materia di licenze nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due specifici procedimenti intesi a regolamentare la realizzazione di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane, nonché, di reti dorsali di telecomunicazioni;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del dipartimento regolamentazione;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato in trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. È altresì disposta la pubblicazione dell'avviso dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2000

Il presidente: CHELI

Il segretario degli organi collegiali: BELATI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI E TRANSITO SUI BENI PUBBLICI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI NELLE AREE URBANE E PER IL RILASCIO DI DIRITTI DI PASSAGGIO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DORSALI DI TELECOMUNICAZIONI.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'AUTORITÀ

Nell'ambito delle istruttorie sulla determinazione delle linee guida relative agli obblighi di natura civica per la concessione dell'uso del suolo pubblico e sulla pubblicazione di un regolamento per l'installazione delle reti dorsali, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa,

Invita:

i soggetti licenziatari;

i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per nuovi servizi che prevedono la realizzazione di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane o di reti dorsali attraverso terreni di diversa natura e al di fuori delle aree urbane sopra menzionate;

le associazioni portatrici di interessi pubblici;

amministrazioni ed enti pubblici preposti alla gestione e al mantenimento di infrastrutture pubbliche;

le amministrazioni locali (comuni, province e regioni);

e altri soggetti potenzialmente interessati,

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sulla disciplina delle reti di tlc», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

1. *Il contesto regolamentare e il mercato.*

Il mercato italiano delle telecomunicazioni fisse è attualmente dipendente dalla rete dell'operatore dominante. Tale situazione è dovuta alla mancanza di infrastrutture alternative, e all'insufficiente sviluppo dell'integrazione della rete di accesso dell'operatore dominante, che consentano l'accesso al mercato, in modo economico, agli operatori concorrenti. Inoltre, a differenza di altri Paesi europei, in Italia la televisione via cavo riveste per ora un ruolo del tutto marginale. Gli investimenti e i tempi necessari per la realizzazione di reti locali alternative sono il maggior ostacolo alla costituzione di un mercato pienamente competitivo per i servizi di comunicazione.

Risulta pertanto essenziale favorire lo sviluppo di reti locali di tlc e multimediali via cavo, che possano costituire nuove opportunità di sviluppo economico e sociale; nonché favorire la creazione di reti dorsali alternative, in particolare per quanto riguarda le direttive di traffico di maggiore rilevanza economica, per consentire la prestazione di servizi avanzati, tipici della società dell'informazione.

2. *Regolamentazione generale sul cablaggio/diritti di passaggio*

Il quadro di riferimento generale è costituito allo stato dalla legge n. 249/1997, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999.

In particolare:

L'art. 4, comma 3 della legge n. 249/1997, recita:

«3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».

L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recita:

«1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:

a) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità».

L'art. 2, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recita:

«11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.».

L'art. 6, comma 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recita:

«25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.».

L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, recita:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata e di beni pubblici.

2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.

3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.

4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.».

La direttiva 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane) specifica una serie di obblighi in capo agli enti locali per la razionale sistemazione del sottosuolo.

3. *Obiettivo della consultazione.*

Obiettivo della presente consultazione è di ottenere elementi atti alla migliore formulazione di regolamenti per la predisposizione di reti dorsali e di reti urbane di telecomunicazioni e/o di televisione via cavo, sia per fornire agli enti pubblici, come previsto dalla legge, adeguate linee guida per la valorizzazione del territorio, sia per evitare pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sui soli argomenti di specifico interesse contenuti nell'elenco seguente:

a) domande a comuni, province, regioni e altri enti pubblici competenti relativamente agli obblighi di natura civica nella concessione dell'uso del suolo pubblico:

1) procedure autorizzative. Quali titoli autorizzativi devono richiedere le imprese per effettuare scavi nel territorio comunale o, per gli enti pubblici titolari o aventi in gestione reti stradali, per effettuare scavi nel manto stradale o a lato del medesimo (es. concessioni edilizie, licenza per l'installazione di reti di tlc, permessi di scavo, registrazione in un registro di imprese autorizzate, ecc.). Entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori vengono solitamente rilasciati i permessi di scavo. Si prega di specificare;

2) si prega di indicare quali obblighi di natura civica siano attualmente imposti agli operatori e quale ne sia la natura giuridica.

3) definizioni da impiegare nei regolamenti dell'autorità. Si richiede di commentare le seguenti definizioni:

i) operatore: l'impresa titolare di licenza per l'installazione di reti di tlc e/o televisione via cavo;

ii) impresa pilota: l'impresa o l'associazione di imprese che richiede il titolo autorizzatorio per i lavori di installazione della rete, al fine di incaricare dei lavori un'impresa specializzata o per eseguirli direttamente;

iii) giornata lavorativa: un giorno di calendario (solare);

iv) popolazione: persone che a titolo privato o professionale occupano un immobile o parte di esso situato lungo le strade e le zone pubbliche interessate ai lavori o nelle immediate adiacenze di tali zone;

v) obblighi di natura civica: serie di obblighi cui sono sottoposti gli operatori che installano reti di telecomunicazioni o di tv-cavo per consentire il ripristino delle condizioni;

vi) responsabile del cantiere: la persona fisica designata come responsabile del cantiere dall'operatore che ha i titoli autorizzatori per far eseguire i lavori;

vii) rete dorsale: un sistema per il trasporto di un segnale di telecomunicazioni o radiotelevisivo a media o lunga distanza, distinto dalla rete di accesso dell'operatore.

Si invita a commentare le definizioni summenzionate e a proporne di altre, utili per facilitare lo svolgimento dei lavori, al fine di individuare la terminologia più corretta.

4) corrispettivi/garanzie bancarie/assicurative:

i) quali garanzie (es. fidejussione) vengono richieste alle imprese che intendono effettuare lavori di scavo;

ii) quali condizioni economiche vengono applicate (costi *una tantum,* canoni, tasse, altri costi);

iii) quali indennizzi e in che misura devono essere corrisposti dalle imprese (es. indennizzo per m 2 di scavo);

5) norme sull'esecuzione dei lavori; limiti temporanei agli interventi (es. divieti di scavo per un periodo di 12/24 mesi) penali e sanzioni. Indicare quali norme è opportuno utilizzare per quanto riguarda lo svolgimento materiale dei lavori, eventualmente allegando stralci o sezioni di regolamenti comunali o d'altro tipo già esistenti. Indicare quali sanzioni o penali contrattuali sono attualmente applicate alle imprese;

6) talune imprese utilizzano tecniche di installazione considerate come avanzate (es. micro tunneling, tecniche no-dig/relining, sistemi geo-radar, air-blowing fibre, ecc). L'ente pubblico tiene in conto tali caratteristiche nell'assegnazione dei titoli autorizzatori. Si prega di specificare;

7) collaudo lavori. Indicare le norme cui sono sottoposte le imprese per quanto riguarda il collaudo dei lavori, includendo anche quelle predisposte a fini statistici;

8) condivisione delle installazioni. Al fine di ridurre al minimo i disagi connessi ai lavori di scavo, e per evitare duplicazioni anti-economiche delle reti esistenti, le leggi invitano gli operatori a consentire la condivisione delle installazioni e l'utilizzo efficiente dei dotti esistenti in modo non discriminatorio. Si sollecitano osservazioni al riguardo, in particolare per quanto riguarda eventuali condizioni ritenute ostative alla condivisione di dotti o di installazioni già esistenti;

9) coordinamento degli scavi. Al fine di minimizzare i disagi alla cittadinanza, il comune o l'ente pubblico che rilascia i titoli autorizzatori alle imprese richiedenti deve poter assicurare il coordinamento degli scavi tra le varie imprese, anche non di telecomunicazioni, potenzialmente interessate. Si sollecitano commenti sulla forma di comunicazione ritenuta più idonea (es. sito Internet) per la pubblicità delle decisioni adottate nell'ambito dell'organismo di coordinamento degli scavi, in particolare per quanto riguarda il divieto temporaneo di scavo nelle aree in cui sono appena terminati dei lavori;

10) qual è la valutazione del rispondente del grado di applicazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 (vedi punto 2) nel proprio ambito territoriale. Se non è stata applicata, entro quanto lo sarà;

b) domande specifiche agli operatori in materia di diritti di passaggio:

1) quale si ritiene che debba essere il contributo dell'Autorità alle norme già esistenti a livello comunale, per facilitare i cablaggi;

2) in quali comuni tra quelli in cui effettuate scavi esistono dei regolamenti *ad hoc;*

3) quali condizioni economiche vengono applicate (costi *una tantum,* canoni, tasse, altri costi);

4) quali oneri civici vengono applicati (ad es. tubi riservati al comune, realizzazione di parcheggi, ecc.) -;

5) entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori vengono rilasciati i permessi di scavo;

6) è prevista una fideiussione per effettuare scavi. Se sì, di quale importo;

7) vengono imposte tecniche particolari per gli scavi (es. micro-tunneling).

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it

00A15842

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2000.

Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800. (Deliberazione n. 895/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 19 dicembre 2000, in particolare nella prosecuzione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998 «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998 «Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113 «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze» ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° aprile 1998 «Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 MHz e GSM a 1800 MHz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999 «Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di quindici anni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* foglio inserzioni n. 121 del 26 maggio 1999;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999 «Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800» fissato dalla delibera n. 69/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000 «Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000 «Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000 «Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 14 dicembre 2000, con il quale sono state apportate modifiche al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per i sistemi radiomobili GSM 1800;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1° dicembre 1995 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;

Considerato che il mercato nazionale dei servizi di comunicazioni mobili ha subito un'evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto alla base del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e della delibera dell'Autorità n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM;

Considerato che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici hanno auspicato, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità, l'utilizzo, da parte dell'Autorità stessa, in sede di assegnazione delle ulteriori risorse di spettro, di criteri flessibili tali da assicurare il rispetto dei principi di equità, proporzionalità e non discriminazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerato che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM presenti da più tempo sul mercato hanno richiesto, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità, l'assegnazione urgente di ulteriori bande di frequenze GSM al fine di risolvere il problema derivante dalla congestione di rete dovuta all'elevato traffico per unità di banda;

Considerato che il decreto ministeriale del 20 marzo 1998 definisce la progressiva riduzione della banda di frequenze assegnata al TACS, fino alla sua completa cessazione al più tardi entro il 31 dicembre 2005;

Considerato che la delibera dell'Autorità n. 69/99, all'art. 10, comma 1, prevede che l'Autorità, a partire dal 1° gennaio 2000, accerti periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda 900 MHz e stabilisca la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile TACS, e che l'Autorità ritiene quindi opportuno procedere all'avvio di un apposito procedimento istruttorio in merito;

Considerato che il provvedimento di variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, del 14 dicembre 2000, del Ministero delle comunicazioni prevede l'anticipata destinazione al servizio GSM, a partire dal 1° gennaio 2001, delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e la allocazione ulteriore al GSM di altre porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1800 MHz (1715-1740 MHz e 1810-1835 MHz), della quale un primo blocco di 2×5 MHz entro il 2001;

Considerato che la suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, all'art. 1, comma 2, prevede il coordinamento su base non interferenziale del servizio radiomobile pubblico GSM con i servizi fissi e mobili svolti dal Ministero della difesa, che potranno operare fino al 31 dicembre 2001, nella banda 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz;

Considerato che, ai sensi della suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, sia l'anticipata destinazione al 1° gennaio 2001 al servizio pubblico radiomobile GSM delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz, sia la destinazione entro il 2001 allo stesso servizio della porzione di spettro radioelettrico da 2×5 MHz da reperire nella banda 1715-1740 MHz e 1810 - 1835 MHz, sono disciplinate dal regolamento emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113;

Considerato che, ai fini della determinazione della porzione di spettro radioelettrico da 2×5 MHz da reperire nella banda 1715-1740 MHz e 1810-1835 MHz, la soluzione più efficiente tra le diverse ipotesi risulta essere quella che prevede che essa sia costituita dalla banda 1735-1740 MHz e 1830-1835 MHz in quanto immediatamente contigua al resto della banda destinata al servizio radiomobile GSM;

Considerato che, allo stato, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, è il seguente:

Operatore/sistema	TACS 900	GSM 900	GSM 1800	Totale GSM nazionale escluse 16 maggiori città	Totale GSM 16 maggiori città
TIM	12	8.4 + 3 (1)	5	13.4	16.4
Omnitel		8.4 + 2 (2)	5	13.4	15.4
Wind		5 (3)	10	15	10
Blu			10	10	10

I dati sono in MHz accoppiati:

(1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città.

(2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città.

(3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città.

Considerato che:

a) il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 dispone che l'ampiezza minima di spettro sull'intero territorio nazionale assicurata ad un gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM a partire dal 1° gennaio 2002 sia fissata in 14.8 MHz complessivi nelle bande 900 MHz e 1800 MHz;

b) l'art. 2 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede che sia comunque assicurata l'assegnazione di almeno 14.8 MHz lordi sul territorio nazionale al gestore di sistemi radiomobili pubblici all'aggiudicatario della gara per l'assegnazione della licenza al terzo gestore nazionale, poi risultato Wind Telecomunicazioni;

c) l'art. 3 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede la possibilità di assegnazione di 5 MHz lordi sull'intero territorio nazionale ai due concessionari dei sistemi radiomobili pubblici, a valere sulle frequenze nella banda GSM 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz;

d) la delibera n. 20/99 e il bando di gara per l'assegnazione della licenza al quarto gestore nazionale e la relativa licenza individuale, in coerenza con quanto richiamato al punto *a)*, prevede l'assegnazione, oltre alla dotazione iniziale di 10 MHz, di 5 MHz sull'intero territorio nazionale, entro il 1° gennaio 2002;

e) nell'ambito del procedimento istruttorio si è evidenziata l'urgenza di destinare nuove risorse spettrali ai sistemi radiomobili pubblici GSM, nell'interesse sia dei gestori presenti da più tempo sul mercato sia degli altri gestori, i quali beneficiano di misure pro-competitive, tra le quali il roaming, che hanno un impatto anche sull'utilizzo delle risorse dei gestori concedenti, nonché nell'interesse dei gestori nuovi entranti con licenza per i sistemi mobili di terza generazione, per il roaming previsto dalla delibera n. 388/00/CONS;

f) si è constatato, all'esito dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali previsto dalla delibera n. 289/00/CONS, un aumento esponenziale del numero di utenti a fronte di una disponibilità delle risorse frequenziali dei gestori nazionali nettamente inferiore alla media europea, (così come evidenziato nelle premesse, alla tabella n. 4, della delibera n. 544/00/CONS), e si rende necessario ed indifferibile, al fine di garantire agli utenti una adeguata qualità del servizio e l'introduzione di nuovi servizi, al pari di quanto possibile negli altri Paesi europei, una urgente assegnazione delle frequenze che tenga conto delle accertate esigenze;

g) l'Autorità, con la delibera n. 289/00/CONS, ha deciso di stabilire entro il 30 giugno 2001 le condizioni regolamentari relative all'assegnazione delle frequenze GSM, prevedendo altresì che, per il 2001, tenendo conto dell'anticipata liberazione dello spettro radioelettrico destinato ai sistemi radiomobili pubblici GSM da parte del Ministero della difesa e nelle more della suddetta revisione del quadro normativo e della razionalizzazione dell'uso dello spettro stesso, si possa provvedere ad assegnazioni temporanee;

Considerato che, con le misure di assegnazione temporanea che l'Autorità intende adottare nel presente provvedimento, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz, destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, risulta essere, nel corso del 2001, il seguente:

Operatore/sistema	TACS 900	GSM 900	GSM 1800 attuale	GSM 1800 temporaneo	Totale GSM nazionale escluse 16 maggiori città	Totale GSM 16 maggiori città
TIM	12	8.4 + 3 (1)	5	5	18.4	21.4
Omnitel		8.4 + 2 (2)	5	5	18.4	20.4
Wind		5 (3)	10	5 (4)	15	15
Blu			10	5 (5)	15	15

I dati sono in MHz accoppiati.

L'assegnazione di frequenze di cui al presente provvedimento è temporanea e valida fino al 31 dicembre 2001.

(1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città.

(2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città.

(3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città.

(4) 5 MHz (a 1800 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città.

(5) a partire dalla effettiva liberazione.

Considerato che l'Autorità, nel corso dell'anno 2001, intende completare le attività necessarie ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle bande di spettro a 900 MHz e a 1800 MHz riservate ai sistemi radiomobili, con l'obiettivo di ottenere una distribuzione dello spettro più efficiente nell'interesse dell'utenza e di un equilibrato sviluppo della concorrenza, mediante una revisione delle procedure di assegnazione utilizzando criteri equi, proporzionali e non discriminatori, ispirati all'utilizzo efficiente dello spettro, alla promozione dell'innovatività ed alla tutela dell'utenza;

Considerato che ciascun gestore assegnatario delle frequenze, ai sensi del presente provvedimento, è tenuto al pagamento in favore del Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113, dei contributi previsti dalla vigente normativa nonché di quelli che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento alle frequenze oggetto della presente assegnazione, ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

Ritenuto di non assegnare, con il presente provvedimento, una porzione di spettro pari a 5 MHz al di fuori delle 16 maggiori città, all'interno dello spettro destinato al servizio radiomobile pubblico GSM e liberabile a partire dal 1° gennaio 2001, con la previsione che i servizi svolti dal Ministero della difesa potranno operare su base di non interferenza fino al 31 dicembre 2001, anche al fine di favorire la progressiva liberazione delle utilizzazioni del Ministero della difesa nonché per aumentare le opzioni possibili in vista della manovra di riordino delle frequenze 900 e 1800 MHz;

Sentiti i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM nell'ambito del procedimento istruttorio finalizzato alla determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze nella banda GSM 1800;

Sentiti i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM in merito alle misure relative alla determinazione dei contributi per l'uso delle risorse scarse, in particolare per lo spettro di frequenze destinato al servizio radiomobile GSM;

Visti i risultati dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali assegnate a ciascun attuale gestore del servizio radiomobile, avviato a seguito della delibera n. 289/00/CONS;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «banda lorda»: porzione di spettro radioelettrico comprensiva dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro contigue;

b) «16 maggiori città»: le città italiane incluse nel seguente elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento si intendono accoppiate, cioè formate da una porzione utilizzata per le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione, della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete al terminale mobile.

Art. 2.

Assegnazione temporanea delle frequenze

1. A partire dal 1° gennaio 2001, previo coordinamento con il Ministero della difesa per l'utilizzo delle bande di frequenza GSM 1800 da 1740 a 1755 MHz e da 1835 a 1850 MHz, è autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte dei gestori dei sistemi radiomobili pubblici:

a) Telecom Italia Mobile: 24 canali, dal canale 712 al canale 735, corrispondenti alle frequenze da 1750.1 MHz a 1754.9 MHz e da 1845.1 MHz a 1849.9 MHz, su tutto il territorio nazionale;

b) Omnitel Pronto Italia: 24 canali, dal canale 687 al canale 710, corrispondenti alle frequenze da 1745.1 MHz a 1749.9 MHz e da 1840.1 MHz a 1844.9 MHz, su tutto il territorio nazionale;

c) Wind Telecomunicazioni: 24 canali, dal canale 662 al canale 685, corrispondenti alle frequenze da 1740.1 MHz a 1744.9 MHz e da 1835.1 MHz a 1839.9 MHz, solo nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città.

2. A far data dalla effettiva disponibilità, previo coordinamento con il Ministero della difesa, è autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte del gestore dei sistemi radiomobili pubblici BLU:

a) 24 canali, dal canale 637 al canale 660, corrispondenti alle frequenze da 1735.1 MHz a 1739.9 MHz e da 1830.1 MHz a 1834.9 MHz, su tutto il territorio nazionale, ovvero altri 24 canali in accordo alla definitiva definizione della porzione da 2×5 MHz da reperire nella banda da 1715 a 1740 MHz e da 1810 a 1835 MHz.

Art. 3.

Coordinamento delle frequenze assegnate

1. Le modalità di coordinamento delle frequenze nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città, ove applicabili, sono quelle derivanti dall'applicazione delle aree di rispetto definite nelle mappe allegate al provvedimento di assegnazione frequenze del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998.

Art. 4.

Ristoro degli oneri per la liberazione delle bande

1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze di cui all'art. 2 è tenuto al pagamento al Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.

Art. 6.

Contributi

1. I gestori assegnatari delle frequenze di cui all'art. 2 sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente, nonché quelli stabiliti dall'Autorità anche con riferimento alle frequenze oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. L'assegnazione temporanea delle frequenze di cui all'art. 2 non modifica la durata dei titolo autorizzatorio dell'assegnatario, né costituisce titolo per l'assegnazione definitiva delle stesse o per l'assegnazione temporanea o definitiva di ulteriori frequenze.

2. Le assegnazioni temporanee oggetto del presente provvedimento hanno validità fino al 31 dicembre 2001.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2000

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
LARI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

00A15839

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2000.

Autorizzazione all'Azuritalia Assicurazioni S.p.a., in Reggio Emilia, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rischi compresi nel ramo 9 - Altri danni ai beni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01755).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP del 22 giugno 1998 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni (ivi compreso il ramo 9 - Altri danni ai beni, limitatamente al rischio furto) rilasciata all'Azuritalia Assicurazioni S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Mirabello n. 2;

Vista l'istanza dell'11 settembre 2000, con la quale l'Azuritalia Assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rischi compresi nel ramo 9 - Altri danni ai beni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 12 dicembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dall'Azuritalia Assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

L'Azuritalia Assicurazioni S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Mirabello n. 2, già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, ivi compreso il ramo 9 - Altri danni ai beni, limitatamente al rischio furto, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rischi compresi nel ramo 9 - Altri danni ai beni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15774

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2000.

Autorizzazione alla società Net Insurance S.p.a., in Roma, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 01756).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 30 giugno 2000, con la quale la Net Insurance S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami: 1. Infortuni; 8. Incendio ed elementi naturali, limitatamente ai rischi relativi ai fabbricati civili costituiti in garanzia ipotecaria e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 12 dicembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Net Insurance S.p.a.;

Dispone:

La Net Insurance S.p.a., con sede in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino n. 1-bis, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni; 8. Incendio ed elementi naturali, limitatamente ai rischi relativi ai fabbricati civili costituiti in garanzia ipotecaria e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi relativi all'occupazione, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15773

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 2000, n. 386** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9), **recante: «Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della Giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.

2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.

3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, reca: «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1 del succitato decreto legislativo:

«1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria):

«5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non può superare le trenta unità.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

«4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

— Si riporta il testo dell'art. 211, commi terzo e quarto dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 3.

«Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati dalle valutazioni e relative nomine da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A15870

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 26 ottobre 2000, n. **5**.

Modalità di applicazione della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione della campagna 2000-2001.

All'Ispettorato centrale repressione frodi
Ai signori commissari di Governo
Al commissario di Stato per la regione Siciliana
Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni
Ai signori assessori all'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano
Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo
Al Ministero industria, commercio e artigianato - D.G. sviluppo competitivo e produttività
Al Ministero dell'interno - Gabinetto - Dir. gen. di p.s.
Al Comando dei carabinieri T.N.C.A.
Al Comando dei carabinieri per la sanità
Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.
Alla rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E.
Alla commissione U.E. - D.G. agricoltura - Div. vino
Alla direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Alla direzione generale risorse forestali, idriche e montane
Alle organizzazioni di categoria
All'istituto regionale della vite e del vino
Alla divisione IX

Con il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio sono state emanate nuove disposizioni concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo a decorrere dalla campagna 2000/2001.

Le modalità applicative concernenti le misure di mercato sono state adottate con regolamento della Commissione CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 194 del 31 luglio 2000.

Il quadro normativo sopra richiamato non ha sostanzialmente modificato le disposizioni vigenti relative alla disciplina della prestazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

Con la presente circolare si richiamano le principali indicazioni previste dalla normativa vigente e, in relazione a quest'ultima, si forniscono i necessari chiarimenti per l'applicazione della misura di cui trattasi. L'A.G.E.A. provvederà all'emanazione delle disposizioni di propria competenza.

Le disposizioni relative alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) impongono, in linea di principio, l'obbligo della consegna in distilleria di tutte le vinacce e le fecce ottenute dalla trasformazione delle uve, ivi comprese le uve da tavola qualora siano trasformate in succhi.

Le disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione sono contenute nell'art. 27 del regolamento CE n. 1493/99 e negli articoli 45 e seguenti del regolamento CE n. 1623/2000 citato.

Completa il quadro normativo in materia il decreto ministeriale n. 452 del 15 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1990) recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione di cui trattasi, in quanto non in contrasto con la nuova disciplina.

Si ritiene opportuno sottolineare che, anche nella nuova organizzazione comune di mercato del vino, l'assolvimento della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione o «prestazione obbligatoria» costituisce uno dei presupposti indispensabili perché i produttori possano usufruire delle diverse misure di intervento previste in loro favore.

Quindi, per poter accedere agli interventi previsti per la prossima campagna vitivinicola è indispensabile che ciascun produttore dimostri di aver effettuato correttamente la «prestazione obbligatoria» relativa alla presente campagna.

Il prezzo di cessione dei prodotti che formano oggetto della «prestazione obbligatoria» (vinacce, fecce e, se del caso, vino) è stabilito dal paragrafo 9 del predetto art. 27 del regolamento CE n. 1493/99 ed è di 0,995 euro, per grado alcole contenuto in ogni 100 chilogrammi di sottoprodotto o ettolitro di vino, resi franco distilleria.

1) *Modalità di assolvimento della prestazione obbligatoria.*

Chiunque proceda alla vinificazione, sia esso persona fisica o guridica ovvero associazione di persone, è tenuto alla «prestazione obbligatoria»:

nel caso di vinificazione a partire da uve, l'obbligo in questione si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati ad un distillatore riconosciuto, franco impianto, le vinacce, le fecce e, se del caso, il vino di propria produzione aventi, complessivamente, un contenuto in alcole non inferiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto. La gradazione del vino prodotto è determinata forfettariamente come in appresso specificato;

nel caso di vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione l'obbligo si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati in distilleria le fecce e, se del caso, il vino di propria produzione, per un volume di alcole pari, almeno, al 5% di quello contenuto nel vino prodotto.

Va, inoltre, precisato che per i produttori obbligati il volume di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino di propria produzione consegnato all'industria dell'aceto, è detratto dal quantitativo di alcole contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in causa.

Qualora il vino sia consegnato all'industria dell'aceto, il produttore vinicolo dovrà farsi rilasciare dal titolare dell'acetificio due copie della bolletta di consegna — contenente, gli elementi di cui al modello *A* allegato al decreto ministeriale n. 452 — delle quali una va tenuta

a disposizione degli organi di controllo e l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire dei benefici comunitari previsti a favore del settore vitivinicolo. Per il suddetto vino consegnato all'acetificio non è previsto alcun intervento comunitario.

Occorre evidenziare, infine, che la nuova normativa consente la possibilità per i produttori obbligati di poter consegnare in adempimento dell'obbligo il loro vino o i loro sottoprodotti per le attività sperimentali preventivamente autorizzate e sottoposte a controlli specifici nel limite massimo di 100 tonnellate di vinacce e 100 tonnellate di fecce per esperimento. Sarà possibile avvalersi di tale facoltà dopo l'emanazione di un apposito e successivo provvedimento.

La consegna in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione o il loro ritiro sotto controllo deve avvenire:

per le vinacce, entro il termine di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale;

per le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello della loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini.

Le consegne anzidette devono avvenire, in ogni caso, entro il 15 luglio della medesima campagna di ottenimento e la distillazione relativa deve concludersi il 31 luglio della campagna in questione.

Il vino, eventualmente consegnato alla distilleria o all'acetificio in assolvimento delle prestazioni obbligatorie deve essere distillato o trasformato in aceto tra il 1° gennaio ed il 31 luglio della campagna di riferimento.

Per la determinazione del volume di alcole da consegnare in assolvimento dell'obbligo, il titolo alcolometrico volumico naturale del vino da prendere in considerazione è fissato in:

9% vol. per la zona CI;
9,5% vol. per la zona CII;
10% vol. per la zona CIII.

Il vino eventualmente consegnato alla distillazione in assolvimento dell'obbligo dovrà essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 gr per ogni 100 chilogrammi di prodotto, così come previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1986.

2) *Esonero dall'obbligo - Riduzione della percentuale dell'obbligo - Deroghe.*

I produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna vitivinicola, ottengono un quantitativo di vino e/o di mosto non superiore a 25 ettolitri, hanno la facoltà di non consegnare alla distillazione i relativi sottoprodotti. Ciò significa che, anche i produttori che hanno ottenuto un volume di vino inferiore a 25 ettolitri, nel caso che intendono farlo, possono consegnare alla distillazione le vinacce e le fecce da essi ottenute.

La percentuale dell'obbligo del 10% prevista al punto 1 primo trattino è ridotta:

al 7% per i produttori di vini D.O.C. e D.O.C.G. bianchi relativamente alla parte del loro raccolto che beneficia di tale indicazione.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che quando tali vini vengono ottenuti da prodotti intermedi (mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati e vini nuovi ancora in fermentazione) nessuna riduzione è prevista a favore del vinificatore al quale, pertanto, rimane l'obbligo di consegnare il 5%. Resta inteso che a carico del fornitore dei prodotti intermedi rimane l'obbligo di consegnare alla distillazione i sottoprodotti (vinacce) o di effettuare, nei casi previsti, il ritiro sotto controllo;

al 5% per i produttori vinicoli che consegnano le vinacce per l'estrazione della enocianina. In tal caso è da tener presente che la riduzione si applica soltanto per il quantitativo di vinacce destinato alla produzione di enocianina, fermo restando l'obbligo del 10% per la restante parte; l'eventuale alcole ottenuto dalle vinacce, che hanno formato oggetto della estrazione di enocianina, non può essere computato ai fini dell'adempimento dell'obbligo;

a zero per i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico, di vini spumanti e frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico, che hanno prodotto i vini stessi a partire da mosti di uva o mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

Possono svincolarsi dall'obbligo della consegna dei sottoprodotti in distilleria:

i produttori vinicoli delle isole minori (esclusi, quindi, i produttori della Sicilia e della Sardegna);

i produttori vinicoli dell'intero territorio nazionale la cui produzione, nella campagna in causa, sia superiore ai 25 hl ma non superiore ai 40 hl di vino;

a condizione che, in tutti i casi, i relativi sottoprodotti siano iscritti al momento del loro ottenimento nei registri di cantina e siano ritirati sotto controllo.

Ulteriori ed eventuali deroghe conformi alla normativa comunitaria saranno adottate con apposito e successivo provvedimento.

In conformità dell'art. 4 del precitato decreto ministeriale n. 452 i produttori interessati al ritiro sotto controllo debbono comunicare, almeno settantadue ore prima dell'estrazione, all'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro quantità e qualità nonché la data fissata per l'esecuzione delle operazioni che li renderanno inutilizzabili al consumo umano.

Si ricorda che il maggiore volume di vino ottenuto dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolico del vino o per la sua edulcorazione, non è assoggettato alla prestazione obbligatoria.

3) *Natura dei sottoprodotti da consegnare alla distillazione o destinati al ritiro sotto controllo.*

Le caratteristiche minime che i sottoprodotti della vinificazione devono possedere al momento della loro introduzione in distilleria in assolvimento dell'obbligo in questione, sono le seguenti:

le vinacce ottenute da uve delle zone viticole C/I - C/II - C/III devono contenere almeno 2,8 litri di alcole per 100 kg;

le fecce di vino ottenute da uve delle zone viticole C/I - C/II - C/III devono contenere almeno 4 litri di alcole per 100 kg, ed il 45% di umidità.

I sottoprodotti oggetto di ritiro sotto controllo devono possedere almeno:

per le vinacce di uva:

2,1 litri di alcole per 100 kg nel caso di v.q.p.r.d. bianchi;

3 litri di alcole per 100 kg negli altri casi;

per le fecce di vino:

3,5 litri di alcole per 100 kg nel caso di v.q.p.r.d. bianchi;

5 litri di alcole per 100 kg negli altri casi.

I produttori che ottengono sottoprodotti (vinacce - fecce) che non possiedono le caratteristiche minime di cui sopra dovranno destinarli ad utilizzazioni diverse dalla distillazione o al ritiro sotto controllo. In tal caso, il produttore dovrà assolvere il proprio obbligo consegnando in distilleria vino di propria produzione.

4) *Conferimento dei prodotti alla distillazione e relativi aiuti.*

Dalla distillazione si può ottenere:

a) alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato III del regolamento CE n. 1623/2000 oppure,

b) acquavite di vino o di vinaccia rispondente alle definizioni di cui all'art. 1, paragrafo 4, lettera *d)* o *f)* del regolamento CE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, oppure,

c) distillato o alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol. da utilizzare tal quale o eventualmente per essere trasformato esclusivamente sotto controllo ufficiale per:

la produzione di bevande alcoliche;

la trasformazione in uno dei prodotti di cui alle precitate lettere *a)* o *b)*, esclusa l'acquavite di vinaccia;

la produzione di alcole per uso industriale.

Per i prodotti ottenuti dalla trasformazione gli importi degli aiuti da corrispondere al distillatore, fissati per % vol. di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuti, sono, nel caso di ottenimento di:

a) alcole neutro:

euro 0,8453 per le vinacce;

euro 0,4106 per i vini e le fecce di vino;

b) acquavite di vinaccia: euro 0,3985;

c) distillato o alcole greggio ottenuto dalle vinacce: euro 0,3985;

d) acquavite di vino: euro 0,2777;

e) alcole greggio ottenuto da vini e fecce: euro 0,2777.

Nel caso in cui il produttore per adempiere al proprio obbligo consegni alla distillazione il vino ad integrazione, nessun aiuto è previsto per il volume di vino che superi di oltre il 2% l'obbligo.

5) *Regime dei prezzi di conferimento all'organismo di intervento dell'alcole ottenuto.*

Il distillatore può consegnare all'A.G.E.A. il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché avente una gradazione di almeno 92% vol., entro il 30 novembre 2001.

Nel caso in cui il distillatore consegni l'alcole all'A.G.E.A. dopo che ha ottenuto per lo stesso alcole l'aiuto comunitario, il medesimo organismo corrisponderà il prezzo fissato per il conferimento di tale prodotto, diminuito di un importo pari all'aiuto già versato.

Il prezzo di acquisto è pagato da parte dell'A.G.E.A. al distillatore entro tre mesi dalla consegna dell'alcole.

6) *Modalità di pagamento del prezzo minimo di cessione dei sottoprodotti, dell'aiuto comunitario nonché del prezzo di cessione dell'alcole all'organismo di intervento.*

Il prezzo dei prodotti consegnati in distilleria, in adempimento della «prestazione obbligatoria», è pagato dal distillatore al produttore entro tre mesi dal giorno di entrata in distilleria di ciascuna partita dei suddetti prodotti.

Tuttavia, tranne nel caso in cui il produttore si oppone, il distillatore può:

versare al produttore entro tre mesi dalla consegna dei prodotti un acconto pari all'80% del prezzo di acquisto oppure,

versare l'acconto stesso dopo la consegna dei prodotti e comunque, al più tardi, entro il mese successivo alla presentazione della fattura, da emettere per i prodotti in causa anteriormente al 31 agosto della relativa campagna.

In entrambi i casi il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 31 ottobre successivo.

In caso di distillerie cooperative di cui facciano parte produttori vinicoli singoli o associati, la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto suddetto può essere fornita con apposita documentazione sostitutiva quale, ad esempio, una dichiarazione da cui risulti che il conferente è socio della cooperativa.

Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto deve presentare entro il 30 novembre 2001, una domanda all'A.G.E.A., secondo le modalità che saranno stabilite dall'organismo stesso.

Il distillatore che intenda cedere all'A.G.E.A. l'alcole della distillazione in questione deve presentare a detto organismo apposita domanda secondo la documentazione richiesta dalla stessa.

7) *Altri adempimenti del distillatore.*

Il distillatore fornisce, per ciascun produttore obbligato, entro il 31 agosto 2001, per i sottoprodotti della vinificazione e/o del vino introdotti in distilleria in assolvimento della «prestazione obbligatoria», un'attestazione, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, contenente almeno gli elementi previsti all'art. 59 paragrafo 1 del regolamento CEE n. 1623/2000 (natura, quantitativo, titolo alcolometrico volumico, data della consegna dei sottoprodotti e/o da vino).

Le attestazioni devono, altresì, contenere le stesse informazioni previste all'art. 8 del decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 452, per la bolletta di consegna.

Gli attestati dovranno essere compilati in cinque esemplari:

il primo ed il secondo per conferente;

il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi;

il quarto per il comune competente per territorio;

il quinto, che costituisce la matrice, deve essere custodito agli atti della distilleria.

8) *Elaborazione del vino alcolizzato.*

Il vino eventualmente da consegnare in adempimento della «prestazione obbligatoria» può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione dei vini alcolizzati sono contenute negli articoli 68 e seguenti del regolamento CE n. 1623/2000.

In proposito si fa presente che con circolare in corso di emanazione saranno precisate le disposizioni relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

9) *Completamento della consegna ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.*

Ai sensi dell'art. 58 del regolamento CE n. 1623/2000 i produttori vinicoli soggetti all'obbligo di cui trattasi e che abbiano consegnato, entro i termini previsti, almeno il 90% del prodotto corrispondente al proprio obbligo, possono soddisfare l'obbligo stesso, consegnando il quantitativo residuo entro il 31 marzo 2002.

Le quantità di vino avviate alla distillazione devono essere distillate entro il 30 aprile 2002 ed i relativi prodotti della distillazione possono essere consegnati all'A.G.E.A. entro il 31 maggio 2002.

Il prezzo di acquisto del vino nonché il prezzo dell'alcole eventualmente consegnato all'A.G.E.A. sono, in tal caso, diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la stessa distillazione, per la produzione di alcole neutro.

10) *Sanzioni comunitarie e nazionali.*

Il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte del distillatore può costituire motivo di revoca temporanea o definitiva del riconoscimento concesso.

Inoltre, ai distillatori che non adempiano ai propri obblighi entro i termini stabiliti sarà ridotto l'aiuto loro dovuto nel modo seguente:

per quanto concerne la data di pagamento al produttore del prezzo minimo, l'aiuto sarà diminuito nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data limite fissata, e per un periodo di un mese. Se il ritardo supera il mese l'aiuto non sarà versato;

per quanto riguarda:

a) la comunicazione circa la prova del pagamento del prezzo minimo di acquisto dei sottoprodotti e/o del vino;

b) la presentazione della domanda dell'aiuto;

c) la consegna dell'alcole all'A.G.E.A;

d) la data di comunicazione dei quantitativi dei prodotti distillati e dei relativi prodotti ottenuti dalla distillazione stessa, l'aiuto sarà diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi. Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

Le sanzioni previsti dalle disposizioni nazionali sono previste dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 concernente le disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

I destinatari della presente circolare sono vivamente pregati di dare la massima diffusione al contenuto della stessa affinché i produttori vinicoli da una parte ed i distillatori dall'altra abbiano tempestiva e completa conoscenza delle disposizioni che regolano la materia.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 187

00A15705

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Bainese - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 15 novembre 2000, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Baianese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Baiano (Avellino), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

00A15724

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Arezzo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 25 novembre 2000, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

00A15728

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, in Padova.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 novembre 2000, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

00A15726

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 dicembre 2000

Dollaro USA	0,9310
Yen giapponese	106,08
Dracma greca	340,75
Corona danese	7,4657
Lira Sterlina	0,62540
Corona svedese	8,8600
Franco svizzero	1,5243
Corona islandese	78,60
Corona norvegese	8,2485
Lev bulgaro	1,9489
Lira cipriota	0,57382
Corona ceca	34,969
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,59
Litas lituano	3,7231
Lat lettone	0,5762
Lira maltese	0,4077
Zloty polacco	3,8403
Leu romeno	24034
Tallero sloveno	213,1542
Corona slovacca	43,949
Lira turca	625000
Dollaro australiano	1,6741
Dollaro canadese	1,4062
Dollaro di Hong Kong	7,2610
Dollaro neozelandese	2,1083
Dollaro di Singapore	1,6076
Won sudcoreano	1171,66
Rand sudafricano	7,0268

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15893

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Arezzo, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 1° dicembre 2000 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Arezzo, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 novembre 2000 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Lanfranco Mencarelli è stato nominato presidente del comitato stesso ai seni dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

00A15729

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Arezzo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha nominato il sig. dott. Luciano Di Paolo commissario straordinario ed i signori dott.ssa Mirella Bompadre, avv. Raffaele Cappiello e dott. Lanfranco Mencarelli componenti il comitato di sorveglianza della Banca aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Arezzo, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 25 novembre 2000.

00A15730

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 16 novembre 2000, ha nominato il sig. dott. Gianfranco D'Ambrosio commissario straordinario ed i signori rag. Francesco Celi, dott. Luigi Gaspari e prof. avv. Andrea Guaccero componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Baiano (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 novembre 2000.

00A15731

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 novembre 2000 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Baianese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Baiano (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 novembre 2000 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il rag. Francesco Celi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

00A15725

Dimissioni di un commissario liquidatore e conferma dell'altro commissario liquidatore e dell'attuale composizione del comitato di sorveglianza del Credito commerciale tirreno - Società per azioni, in Cava de' Tirreni.

In data 22 settembre 2000 il prof. avv. Enrico Gabrielli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore del Credito commerciale tirreno - Società per azioni, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno).

In data 21 novembre 2000, la Banca d'Italia, preso atto delle predette dimissioni, ha confermato nell'incarico l'altro commissario liquidatore e i componenti del comitato di sorveglianza, nominati con provvedimento del 6 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 9 aprile 1997.

00A15727

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera adottata in data 19 maggio 2000 dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Con decreto ministeriale n. 9PS/82647/AVV-L-43 del 20 novembre 2000 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero della giustizia, la delibera assunta dal comitato dei delegati in data 19 maggio 2000, con la quale è stato adottato il regolamento per la disciplina delle
sanzioni.

00A15778

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina GNR»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 538 del 22 novembre 2000

Specialità medicinale: NORFLOXACINA GNR.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35 - c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezioni:

10 cpr. rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034941017/M (in base 10), 11BB2T (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 7.877 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 13.000 (IVA inclusa).

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile;

20 cpr. rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 M8 - A.I.C. n. 034941029/M (in base 10), 11BB35 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «C»;

50 cpr. rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 Mg - A.I.C. n. 034941031/M (in base 10), 11BB37 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: classe «C».

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medico (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

principio attivo: norfloxacina 400 mg;

eccipienti: povidone, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, talco, propilenglicole, acqua depurata; agenti coloranti: giallo tramonto (El00), titanio biossido (E171).

Produzione: KRLKA Smarjeska cesta 6-850lNov Mesto Slovenia.

Controllo: Kanoldt Arzneimittel GmbH An der Kohlplatte 21-23 - 89420 Hochstadt/Donau Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Norfloxacina» è un agente battericidia/chemioterapico ad ampio spettro, indicato nel trattamento delle seguenti infezioni causate da batteri aerobi gram-positivi e gram-negativi sensibili alla norfloxacina. Infezioni acute e croniche delle vie urinarie superiori ed inferiori, complicate e non complicate (compresa pielonefrite).

Infezioni delle vie urinarie associate ad interventi chirurgici urologici a nefrolitiasi.

Dovrebbero essere date istruzioni ufficiali pubbliche, esempio raccomandazioni nazionali riguardanti la prescrizione e l'uso appropriato di agenti antibatterici.

La sensibilità dell'agente responsabile al trattamento dovrebbe essere testato (se possibile), tuttavia la terapia può essere iniziata prima che i risultati siano disponibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15500

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azatioprina»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 541 del 5 dicembre 2000

Specialità medicinale: AZATIOPRINA.

Titolare A.I.C.: Generics (UK) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Potters Bar Hertfordshire, Station Close, c.a.p. EN6 1TL, Gran Bretagna (GB).

Confezioni:

50 Mg 20 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524013/M (in base 10), 10XLVF (in base 32);

50 Mg 30 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524025/M (in base 10), 10XLVT (in base 32);

50 Mg 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524037/M (in base 10), 10XLW5 (in base 32);

50 Mg 100 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524049/M (in base 10), 10XLWK (in base 32);

50 Mg 500 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524052/M (in base 10), 10XLWN (in base 32);

50 Mg 1000 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura securitainers - A.I.C. n. 034524064/M (in base 10), 10XLX0 (in base 32);

50 Mg 20 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524076/M (in base 10), 10XLXD (in base 32);

50 Mg 30 compresse rivestite con film in contenetore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524088/M (in base 10), 10XLXS (in base 32);

50 Mg 50 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524090/M (in base 10), 10XLXU (in base 32);

50 Mg 100 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524102/M (in base 10), 10XLY6 (in base 32);

50 Mg 500 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524114/M (in base 10), 10XLYL (in base 32);

50 Mg 1000 compresse rivestite con film in contenitore con chiusura a scatto - A.I.C. n. 034524126/M (in base 10), 10XLYY (in base 32);

50 Mg 20 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034524138/M (in base 10), 10XLZB (in base 32);

50 Mg 30 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034524140/M (in base 10), 10XLZD (in base 32);

50 Mg 50 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034524153/M (in base 10), 10XLZT (in base 32);

50 Mg 100 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034524165/M (in base 10), 10XM05 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa:

principio attivo: azatioprina 50 mg;

eccipienti:

il nucleo della compressa contiene: cellulosa microcristallina, mannitolo, amido di mais, povidone K 25, croscarmellosa sodica, stearilfumarato;

il rivestimento del film contiene: ipromellosa, propilenglicole.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: l'«Azatioprina» è indicata, in associazione con altri agenti, immunosoppressivi, per la profilassi del rigetto acuto di trapianto, in pazienti che ricevono trapianti allo genici, di rene, fegato, cuore, polmone e pancreas.

L'«Azatioprina» è in genere indicata in regimi immunosoppressivi come aggiunta alle sostanze immunosoppressive che costituiscono la base del regime terapeutico (immunosoppressione di base).

L'«Azatioprina» indicata in casi gravi delle seguenti patologie, in pazienti affetti da intolleranza agli steroidi o che sono steroidi-dipendenti o la cui risposta terapeutica è insufficiente nonostante la terapia con dosaggio alto di steroidi:

grave artride reumatodie che non può essere controllata da una terapia meno tossica;

malattia intestinale infiammatoria (morbo di Crohn o colite ulcerosa grave o moderatamente grave);

lupus eritematoso sistemico;

dermatomiosite;

epatite attiva cronica autoimmune;

poliartrite nodosa;

anemia emolitica autoimmune causata dagli anticorpi caldi di classe IgG;

porpora trombocitopenica idiomatica cronica refrattaria.

Per osservare l'effetto terapeutico possono essere necessarie settimane e mesi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15499

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antadril»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 516 del 5 dicembre 2000

Specialità medicinale: ANTADRIL.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni:

1 flacone 250 mg polvere per soluzione infusione endovenosa; A.I.C. n. 035011016/M (in base 10), 11DGG8 (in base 32);

5 flaconi 250 mg polvere per soluzione infusione endovenosa; A.I.C. n. 035011028/M (in base 10), 11DGGN (in base 32);

10 flaconi 250 mg polvere per soluzione infusione endovenosa; A.I.C. n. 035011030/M (in base 10), 11DGGQ (in base 32);

1 flacone 500 mg polvere per soluzione infusione endovenosa; A.I.C. n. 035011042/M (in base 10), 11DGH2 (in base 32);

5 flaconi 500 mg polvere per soluzione infusione endovenosa; A.I.C. n. 035011055/M (in base 10), 11DGHH (in base 32);

10 flaconi 500 mg polvere per soluzione infusione endovenosa; A.I.C. n. 035011067/M (in base 10), 11DGHV (in base 32).

Composizione: ogni flacone da 250 e 500 mg contiene:

principio attivo: penciclovir sodico corrispondente a penciclovir 250 e 500 mg;

eccipienti: sodio idrossido.

Produttore: SmithKline Beecham Pharmaceuticals - Conshohocken PA 19428 USA.

Controllo: Smithkline Beecham Pharmaceuticals - Crawley RH10 2QJ Regno Unito.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medico (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: «Antadril» (penciclovir) è indicato nel trattamento delle infezioni da *Herpes simplex* e da *Herpes zoster* nei pazienti immunocompressi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15501

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migramist»

Con il decreto n. 800.5/R.M.41/D361 del 12 dicembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MIGRAMIST - 1 flac. 1,5 ml sol. endonasale 12 spruzzidose 0,5 mg - A.I.C. n. 032336 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LPB Istituto farmaceutico S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A15775

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanza di due posti di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del «Regolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché per la mobilità nell'Università di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 10328 del 10 aprile 1999, si comunica che la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Verona, con delibere del 22 marzo 2000 e del 22 novembre 2000, ha deliberato di coprire, nel corso di laurea in lingue e letterature straniere, per trasferimento due posti di professore associato per i sottonotati settori:

L20A - Filologia germanica - disciplina di: filologia germanica;

L12D - Letterature comparate - disciplina di: letterature comparate;

la cui copertura finanziaria è stata verificata con delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 2000.

Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al preside della facoltà di lingue e letterature straniere, a mezzo posta, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede o nella facoltà dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* dell'attività scientifica didattica e professionale;

2) un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti nell'elenco di cui al punto 2) del presente avviso, né le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

L'interessato può presentare domanda di trasferimento anche nel corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.

00A15776

Vacanza di un posto di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del «Regolamento recante norme per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché per la mobilità nell'Università di Verona dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 10328 del 10 aprile 1999, si comunica che la facoltà di economia dell'Università di Verona, con delibera del 14 novembre 2000, ha deliberato di coprire, nel corso di laurea in economia e commercio, per trasferimento un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare: P01E - Econometria, la cui copertura finanziaria è stata verificata con delibera del consiglio di amministrazione del 19 marzo 1999.

Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al preside della facoltà di economia, a mezzo posta, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato l'obbligo di permanenza per tre anni accademici nella sede o nella facoltà dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* dell'attività scientifica didattica e professionale;

2) un elenco di titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti nell'elenco di cui al punto 2) del presente avviso, né le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

L'interessato può presentare domanda di trasferimento anche nel corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.

00A15777

COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

Comunicato concernente i dati relativi alle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF - anno 2000

Nell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa al comune di Francavilla Marittima, per l'anno 2000, pubblicata nel supplemento ordinario n. 202 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2000, alla pag. 25, quarta colonna, al trentanovesimo rigo, dove è scritto: «*0,2*», leggasi: «*0,4*».

00A15798

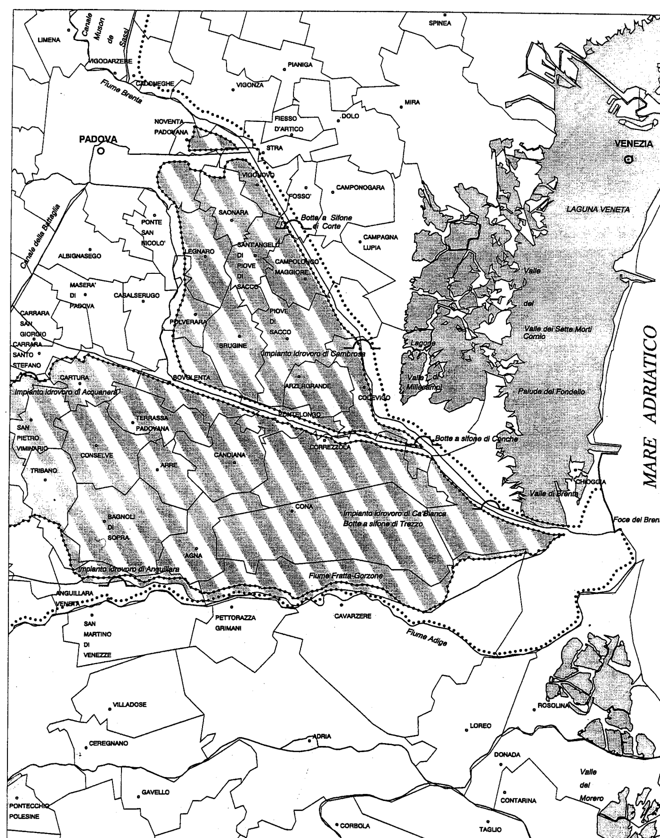
RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante: «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione.». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 2000).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, dopo l'allegata cartografia «Bacino del Brenta Bacchiglione 5», riportata alla pag. 53, si intende pubblicata la seguente:



Bacino del Brenta Bacchiglione 6

00A15680

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651301/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.